




Camera dei deputati

XIX LEGISLATURA



Verifica delle quantificazioni

A.C. 2002

Disposizioni urgenti in materia penitenziaria, di giustizia civile e penale e di personale del Ministero della giustizia

(Conversione in legge del decreto legge n. 92 del 2024. Approvato al Senato – AS 1183)

N. 242 – 5 agosto 2024



Camera dei deputati

XIX LEGISLATURA

Verifica delle quantificazioni

A.C. 2002

Disposizioni urgenti in materia penitenziaria, di giustizia
civile e penale e di personale del Ministero della
giustizia

*(Conversione in legge del decreto legge n. 92 del 2024. Approvato
al Senato – AS 1183)*

N. 242 – 5 agosto 2024

La verifica delle relazioni tecniche che corredano i provvedimenti all'esame della Camera e degli effetti finanziari dei provvedimenti privi di relazione tecnica è curata dal Servizio Bilancio dello Stato.

La verifica delle disposizioni di copertura è curata dalla Segreteria della V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione).

L'analisi è svolta a fini istruttori, a supporto delle valutazioni proprie degli organi parlamentari, ed ha lo scopo di segnalare ai deputati, ove ne ricorrano i presupposti, la necessità di acquisire chiarimenti ovvero ulteriori dati e informazioni in merito a specifici aspetti dei testi.

SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO – Servizio Responsabile

☎ 066760-2174 / 066760-9455 – ✉ bs_segreteria@camera.it

SERVIZIO COMMISSIONI – Segreteria della V Commissione

☎ 066760-3545 / 066760-3685 – ✉ com_bilancio@camera.it

La documentazione dei servizi e degli uffici della Camera è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. La Camera dei deputati declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

INDICE

PREMESSA	- 3 -
VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI	- 4 -
ARTICOLO 1	- 4 -
ASSUNZIONE DI 1.000 UNITÀ DEL CORPO DI POLIZIA PENITENZIARIA	- 4 -
ARTICOLO 2	- 9 -
ASSUNZIONE DIRIGENTI PENITENZIARI	- 9 -
ARTICOLO 2-BIS	- 15 -
IMPLEMENTAZIONE DOTAZIONE ORGANICA DEL PERSONALE DIRIGENZIALE PENITENZIARIO	- 15 -
ARTICOLO 2-TER	- 18 -
INDENNITÀ DI SPECIFICITÀ ORGANIZZATIVA PENITENZIARIA	- 18 -
ARTICOLO 2-QUATER	- 20 -
PERSONALE CONVENZIONATO CON IL SSN OPERANTE PRESSO GLI ISTITUTI PENITENZIARI	- 20 -
ARTICOLO 2-QUINQUIES	- 22 -
PROCEDURE CONCORSUALI PER L'ACCESSO ALLA DIRIGENZA MEDICA DEL SSN PRESSO GLI ISTITUTI PENITENZIARI	- 22 -
ARTICOLO 3	- 23 -
DISPOSIZIONI IN TEMA DI SCORRIMENTO DELLE GRADUATORIE PER POSTI DI VICE COMMISSARIO E VICE ISPETTORE DI POLIZIA PENITENZIARIA.....	- 23 -
ARTICOLO 4	- 24 -
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI FORMAZIONE DEGLI AGENTI DI POLIZIA PENITENZIARIA	- 24 -
ARTICOLO 4-BIS	- 26 -
COMMISSARIO STRAORDINARIO PER L'EDILIZIA PENITENZIARIA	- 26 -
ARTICOLO 5	- 32 -
INTERVENTI IN MATERIA DI LIBERAZIONE ANTICIPATA.....	- 32 -
ARTICOLO 6	- 34 -
CORRISPONDENZA TELEFONICA DEI SOGGETTI SOTTOPOSTI AL TRATTAMENTO PENITENZIARIO	- 34 -
ARTICOLO 6-BIS	- 35 -
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI DATI SANITARI DEI DETENUTI.....	- 35 -
ARTICOLO 7	- 42 -

REGIME DETENTIVO DIFFERENZIATO.....	- 42 -
ARTICOLO 8, COMMI DA 1 A 6	- 42 -
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI STRUTTURE RESIDENZIALI PER L'ACCOGLIENZA E IL REINSERIMENTO SOCIALE DEI DETENUTI.....	- 42 -
ARTICOLO 8, COMMA 6-BIS.....	- 51 -
ACCESSO DEI DETENUTI TOSSICODIPENDENTI ALLE STRUTTURE SANITARIE	- 51 -
ARTICOLO 9.....	- 54 -
INDEBITA DESTINAZIONE DI DENARO O COSE MOBILI	- 54 -
ARTICOLO 10.....	- 55 -
MODIFICHE AL CODICE DI PROCEDURA PENALE PER L'EFFICIENZA DEL PROCEDIMENTO PENALE E LA SEMPLIFICAZIONE IN TEMA DI MISURE ALTERNATIVE	- 55 -
ARTICOLO 10-BIS	- 57 -
AFFIDAMENTO IN PROVA AL SERVIZIO SOCIALE.....	- 57 -
ARTICOLO 11.....	- 58 -
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PROCEDIMENTO ESECUTIVO RELATIVO A STATI ESTERI.....	- 58 -
ARTICOLO 12.....	- 60 -
TRIBUNALE PER LE PERSONE, PER I MINORENNI E PER LE FAMIGLIE.....	- 60 -
ARTICOLO 13.....	- 60 -
MODIFICA ALL'ARTICOLO 2506.1 DEL CODICE CIVILE.....	- 60 -
ARTICOLO 14.....	- 61 -
CLAUSOLA DI INVARIANZA FINANZIARIA	- 61 -

Informazioni sul provvedimento

A.C.	2002
Titolo:	Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 luglio 2024, n. 92, recante misure urgenti in materia penitenziaria, di giustizia civile e penale e di personale del Ministero della giustizia
Iniziativa:	governativa
Iter al Senato:	sì
Relazione tecnica (RT):	presente
Relatore per la Commissione di merito:	Maschio (FDI)
Commissione competente:	II (Giustizia)

PREMESSA

Il disegno di legge, approvato con modificazioni dal Senato (A.S. 1183), dispone la conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 luglio 2024, n. 92, recante misure urgenti in materia penitenziaria, di giustizia civile e penale e di personale del Ministero della giustizia.

Il testo originario del decreto-legge è corredato di relazione tecnica, cui è allegato un prospetto riepilogativo degli effetti finanziari, la quale risulta ancora in gran parte utilizzabile ai fini della verifica delle quantificazioni.

Gli emendamenti di iniziativa governativa approvati nel corso dell'esame al Senato sono corredati di relazione tecnica. Inoltre, il Governo ha depositato una Nota tecnica presso la Commissione Bilancio del Senato. Di tale documentazione si dà conto nella presente Nota. Al momento non è stata ancora trasmessa la relazione tecnica di passaggio di cui all'articolo 17, comma 8, della legge n. 196 del 2009.

Si esaminano, di seguito, le disposizioni considerate dalla relazione tecnica, riferita al testo originario del provvedimento, e dalla documentazione tecnica presentata dal Governo durante l'esame presso il Senato nonché le altre disposizioni che presentano profili di carattere finanziario.

VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI

ARTICOLO 1

Assunzione di 1.000 unità del Corpo di Polizia penitenziaria

La norma autorizza l'assunzione di un contingente massimo di 1.000 unità di agenti del Corpo di polizia penitenziaria, nel limite della dotazione organica, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, non prima del 1° ottobre di ciascun anno, entro il limite di spesa di cui ai commi 2 e 3 e per un numero massimo di 500 unità per il 2025 e di 500 unità per il 2026 (comma 1). A tal fine è autorizzata la spesa di euro 2.138.690 per il 2025, di euro 26.235.803 per il 2026, di euro 48.194.227 annui per gli anni dal 2027 al 2029, di euro 48.311.127 per il 2030, di euro 48.778.728 per il 2031, di euro 49.129.428 annui per gli anni dal 2032 al 2034, di euro 49.376.395 per il 2035 e di euro 50.364.263 annui a decorrere dal 2036 (comma 2). Per le spese di funzionamento connesse alle suddette previsioni è autorizzata la spesa di euro 747.500 per il 2025, di euro 1.137.500 per il 2026 e di euro 780.000 annui a decorrere dal 2027 (comma 3). Gli oneri derivanti dai commi 2 e 3, sono indicati complessivamente pari a euro 2.886.190 per il 2025, euro 27.373.303 per il 2026, euro 48.974.227 annui per gli anni dal 2027 al 2029, euro 49.091.127 per il 2030, euro 49.558.728 per il 2031, euro 49.909.428 annui per gli anni dal 2032 al 2034, euro 50.156.395 per il 2035 e euro 51.144.263 annui a decorrere dal 2036 (comma 4).

Ai suddetti oneri si provvede quanto a euro 2.886.190 per il 2025 e a euro 27.373.303 annui a decorrere dal 2026, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia per il 2024, allo scopo parzialmente utilizzando: l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia per euro 414.350 per il 2025 ed euro 3.857.074 annui a decorrere dal 2026 [comma 4, lett. a), n. 1]; l'accantonamento relativo al Ministero delle imprese e del *made in Italy* per euro 259.043 per il 2025 ed euro 3.350.292 annui a decorrere dal 2026 [comma 4, lett. a), n. 2]; l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro per euro 252.959 per il 2025 ed euro 1.108.977 annui a decorrere dal 2026 [comma 4, lett. a), n. 3]; l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia per euro 209.963 per il 2025 ed euro 1.329.886 annui a decorrere dal 2026 [comma 4, lett. a), n. 4]; l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri per euro 208.294 per il 2025 ed euro 1.987.632 annui a decorrere dal 2026 [comma 4, lett. a), n. 5]; l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione per euro 30.710 per il 2025 ed euro 1.462.916 annui a decorrere dal 2026 [comma 4, lett. a), n. 6]; l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno per euro 137.987 per il 2025 ed euro 522.911 annui a decorrere dal 2026 [comma 4, lett. a), n. 7]; l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente per euro 191.346 per il 2025 ed euro 1.832.197 annui a decorrere dal 2026 [comma 4, lett. a), n. 8]; l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per euro 191.451 per il 2025 ed euro 2.055.439 annui a decorrere dal 2026 [comma 4, lett. a), n. 9]; l'accantonamento relativo al Ministero dell'università per euro 218.026 per il 2025 ed euro 2.118.311

annui a decorrere dal 2026 [comma 4, lett. a), n. 10]; l'accantonamento relativo al Ministero della difesa per euro 192.039 per il 2025 ed euro 1.284.337 annui a decorrere dal 2026 [comma 4, lett. a), n. 11]; l'accantonamento relativo al Ministero dell'agricoltura per euro 34.742 per il 2025 ed euro 1.217.448 annui a decorrere dal 2026 [comma 4, lett. a), n. 12]; l'accantonamento relativo al Ministero della cultura per euro 254.917 per il 2025 ed euro 2.329.742 annui a decorrere dal 2026 [comma 4, lett. a), n. 13]; l'accantonamento relativo al Ministero della salute per euro 94.482 per il 2025 ed euro 921.961 annui a decorrere dal 2026 [comma 4, lett. a), n. 14]; l'accantonamento relativo al Ministero del turismo per euro 195.881 per il 2025 ed euro 1.994.180 annui a decorrere dal 2026 [comma 4, lett. a), n. 15]. Agli stessi oneri si provvede, inoltre, quanto a euro 21.600.924 annui per gli anni dal 2027 al 2029, euro 21.717.824 per il 2030, euro 22.185.425 per il 2031, euro 22.536.125 annui per gli anni dal 2032 al 2034, euro 22.783.092 per il 2035, euro 23.770.960 annui a decorrere dal 2036, mediante corrispondente riduzione del Fondo esigenze indifferibili¹ (comma 4, lett. b)).

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare				Fabbisogno				Indebitamento netto			
	2024	2025	2026	2027	2024	2025	2026	2027	2024	2025	2026	2027
Maggiori spese correnti												
Assunzione di 1.000 agenti del Corpo della polizia penitenziaria (500 unità per il 2025 e 500 unità per il 2026) – personale (comma 2)		2,1	26,2	48,2		2,1	26,2	48,2		2,1	26,2	48,2
Assunzione di 1.000 agenti del Corpo della polizia penitenziaria (500 unità per il 2025 e 500 unità per il 2026) – funzionamento (comma 3)		0,7	1,1	0,8		0,7	1,1	0,8		0,7	1,1	0,8
Maggiori entrate fiscali e contributive												
Assunzione di 1.000 agenti del Corpo della polizia penitenziaria (500 unità per il 2025 e 500 unità per il 2026) – personale – effetti riflessi (comma 2)						1,0	12,7	23,4		1,0	12,7	23,4
Minori spese correnti												
Riduzione Tabella A - Vari Ministeri (segue dettaglio per memoria) (comma 4, lett. a))		2,9	27,4	27,4		2,9	27,4	27,4		2,9	27,4	27,4
Tab. A MEF [comma 4, lett. a), n. 1]		0,4	3,9	3,9		0,4	3,9	3,9		0,4	3,9	3,9
Tab. A MIMIT [comma 4, lett. a), n. 2]		0,3	3,4	3,4		0,3	3,4	3,4		0,3	3,4	3,4
Tab. A LAVORO [comma 4, lett. a), n. 3]		0,3	1,1	1,1		0,3	1,1	1,1		0,3	1,1	1,1
Tab. A GIUSTIZIA		0,2	1,3	1,3		0,2	1,3	1,3		0,2	1,3	1,3

¹ Di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014.

[comma 4, lett. a), n. 4]												
Tab. A MAECI [comma 4, lett. a), n. 5]		0,2	2,0	2,0		0,2	2,0	2,0		0,2	2,0	2,0
Tab. A ISTRUZIONE [comma 4, lett. a), n. 6]		0,03	1,5	1,5		0,03	1,5	1,5		0,03	1,5	1,5
Tab. A INTERNO [comma 4, lett. a), n. 7]		0,1	0,5	0,5		0,1	0,5	0,5		0,1	0,5	0,5
Tab. A MASE [comma 4, lett. a), n. 8]		0,2	1,8	1,8		0,2	1,8	1,8		0,2	1,8	1,8
Tab. A MIT [comma 4, lett. a), n. 9]		0,2	2,1	2,1		0,2	2,1	2,1		0,2	2,1	2,1
Tab. A MUR [comma 4, lett. a), n. 10]		0,2	2,1	2,1		0,2	2,1	2,1		0,2	2,1	2,1
Tab. A DIFESA [comma 4, lett. a), n. 11]		0,2	1,3	1,3		0,2	1,3	1,3		0,2	1,3	1,3
Tab. A MASAF [comma 4, lett. a), n. 12]		0,03	1,2	1,2		0,03	1,2	1,2		0,03	1,2	1,2
Tab. A CULTURA [comma 4, lett. a), n. 13]		0,3	2,3	2,3		0,3	2,3	2,3		0,3	2,3	2,3
Tab. A SALUTE [comma 4, lett. a), n. 14]		0,1	0,9	0,9		0,1	0,9	0,9		0,1	0,9	0,9
Tab. A TURISMO [comma 4, lett. a), n. 15]		0,2	2,0	2,0		0,2	2,0	2,0		0,2	2,0	2,0
Riduzione Fondo esigenze indifferibili (comma 4, lett. b))				21,6				21,6				21,6

La relazione tecnica, relativa al testo originario del provvedimento (AS 1183), ribadisce il contenuto delle norme e riferisce che la quantificazione degli oneri di personale è stata effettuata tenendo conto del trattamento economico fondamentale (stipendio, indennità mensile pensionabile e indennità integrativa speciale) spettante per ciascuna qualifica, e rinvenibile dal DPR 20 aprile 2022, n. 57, sottoscritto il 23 dicembre 2021, incrementato del 5,78 per cento a titolo di stima dell'aumento retributivo derivante dal rinnovo contrattuale 2022-2024. Si è tenuto, altresì, conto dell'importo dello straordinario, rivalutato del 5,78 per cento, e dei fondi per l'efficienza del servizio maturato (a eccezione, per tali ultimi compensi accessori, del personale che, frequentando con la qualifica di allievo agente il corso di formazione, non percepisce né straordinario né FESI (Fondo per l'efficienza dei servizi istituzionali) rinvenibile dal conto annuale 2022. Gli elementi sottostanti la suddetta quantificazione, in una proiezione ultra decennale (dal 2025 al 2036), sono riportati in una tabella per la cui consultazione si rinvia al testo della relazione tecnica.

Con riguardo agli oneri di funzionamento di cui al comma 3, la relazione tecnica riferisce che sono indicate le spese di funzionamento in misura di euro 1.300 “*una tantum*” all'atto dell'assunzione - dettagliati nella tabella a seguire - [comprensivi dei costi di formazione “variabili” (quali costi di formazione didattica) nonché degli oneri per la fornitura del vestiario e dell'arma individuale] ed euro 780 per ciascuno degli anni di servizio (a titolo di fornitura del vettovagliamento).

(euro)

Descrizione	Costo primo anno assunzione per unità
Uniforme ordinaria invernale	196,00
Uniforme ordinaria estiva	194,00
Uniforme addestramento completa	160,00
Pistola	
Caricatore scorta	500,00
Cartucce	
Spese docenza	230,00
Spese cancelleria	20,00
Totale	1.300,00

Il Governo, nel corso dell'esame in 5^a Commissione al Senato², ha confermato sia la congruità della quantificazione del FESI sia dei compensi per lavoro straordinario che sono tratti dai valori medi desunti dal conto annuale 2022, prendendo come base di calcolo l'ammontare dell'importo complessivo corrisposto nell'anno diviso per il numero di unità di personale presente e rivalutando del 5,78 per cento l'importo dello straordinario. In merito alla richiesta di fornire un quadro riepilogativo delle vacanze organiche esistenti nel ruolo Agenti ed Assistenti del corpo della Polizia penitenziaria, è stato segnalato che, posto che rimane ferma la dotazione organica complessiva, l'effettiva copertura in organico al 31 dicembre 2023 è di 2.160 unità e tiene conto degli allievi agenti del 182° e 183° corso, rispettivamente 244 e 1.760 unità, che verranno immessi in ruolo al superamento del corso che termina nel 2024. In ordine ai criteri e ai parametri utilizzati per la quantificazione dei costi permanenti di fornitura del vettovagliamento quale componente degli oneri di funzionamento, è stato precisato che la stima di tali oneri è la risultante della media della corresponsione dei buoni pasto per particolari servizi e della mensa di servizio quando compete. È stata, infine, confermata la sussistenza di sufficienti disponibilità di risorse per la copertura degli oneri derivanti dall'applicazione dei commi 2 e 3 della presente disposizione.

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia che la norma autorizza l'assunzione di un contingente massimo di 1.000 unità di agenti del Corpo di polizia penitenziaria (per un numero massimo di 500 unità per il 2025 e di 500 unità per il 2026), nel limite della dotazione organica, in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali, non prima del 1° ottobre di ciascun anno ed entro il limite di spesa di cui ai commi 2 e 3. (Cfr. i profili di copertura finanziaria di cui al comma 4).

Al riguardo, pur tenuto conto dei dati e dei parametri forniti dalla relazione tecnica - come integrati alla luce delle valutazioni e dei chiarimenti forniti al Senato - che consentono di verificare e confermare la quantificazione degli importi delle suddette autorizzazioni di spesa, si rileva l'opportunità di acquisire un chiarimento in merito agli oneri correlati all'espletamento

² Nella Nota di risposta alle osservazioni formulate depositata in 5^a Commissione al Senato. Cfr. 5^a Commissione permanente - Resoconto sommario n. 267 del 17 luglio 2024.

delle procedure concorsuali. In particolare, alla luce del dato testuale della norma, che non individua specifiche risorse a tal fine, e considerato che la relazione tecnica nulla riferisce al riguardo, andrebbe confermato che le suddette procedure concorsuali possano essere svolte in condizioni di neutralità finanziaria nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente di cui si chiede di dare evidenza.

In merito ai profili di copertura finanziaria, si fa presente che le lettere *a)* e *b)* del comma 4 dell'articolo 1 provvedono agli oneri derivanti dai commi 2 e 3 del medesimo articolo, pari a euro 2.886.190 per l'anno 2025, a euro 27.373.303 per l'anno 2026, a euro 48.974.227 annui per gli anni dal 2027 al 2029, a euro 49.091.127 per l'anno 2030, a euro 49.558.728 per l'anno 2031, a euro 49.909.428 annui per gli anni dal 2032 al 2034, a euro 50.156.395 per l'anno 2035 e a euro 51.144.263 annui a decorrere dal 2036, tramite le seguenti modalità:

- quanto a euro 2.886.190 per l'anno 2025 e a euro 27.373.303 annui a decorrere dall'anno 2026, ai sensi di quanto disposto dalla lettera *a)*, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente, relativo al bilancio triennale 2024-2026, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti riferiti a tutti i Ministeri per gli importi ivi specificati;

- quanto a euro 21.600.924 annui per gli anni dal 2027 al 2029, a euro 21.717.824 per l'anno 2030, a euro 22.185.425 per l'anno 2031, a euro 22.536.125 annui per gli anni dal 2032 al 2034, a euro 22.783.092 per l'anno 2035 e a euro 23.770.960 annui a decorrere dall'anno 2036, ai sensi di quanto disposto dalla lettera *b)*, mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014.

In merito alla prima modalità di copertura finanziaria, preso atto dell'equivalenza tra gli oneri per l'anno 2025 e a decorrere dall'anno 2026 imputati allo stanziamento del fondo speciale di parte corrente e la somma delle voci riferite ai singoli accantonamenti ministeriali di cui si prevede la riduzione, non si formulano osservazioni, posto che ciascuno di essi reca le occorrenti disponibilità. Con particolare riferimento all'accantonamento di competenza del Ministero della giustizia, si conferma la disponibilità delle relative risorse, anche considerando

le ulteriori riduzioni del medesimo accantonamento disposte dagli articoli 2, comma 5, *2-bis*, comma 3, *2-ter*, comma 2, *4-bis*, comma 10 e *6-bis*, comma 7, del provvedimento in esame. In merito alla seconda modalità di copertura finanziaria, si rammenta che il Fondo per le esigenze indifferibili è iscritto sul capitolo 3076 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e reca una dotazione iniziale, nell'ambito del vigente bilancio triennale dello Stato, pari a 88.659.781 euro per l'anno 2024, a 106.371.658 euro per l'anno 2025 e a 268.515.522 euro per l'anno 2026. Al riguardo, nel segnalare che, come emerge da un'interrogazione alla banca dati della Ragioneria generale dello Stato, sul medesimo Fondo risulta una disponibilità di competenza di 25.971.796 euro per l'anno 2024, appare necessario che il Governo, da un lato, confermi la sussistenza delle risorse di cui si prevede l'utilizzo per ciascuna delle annualità successive interessate, che si collocano anche oltre il triennio considerato dal vigente bilancio di previsione dello Stato, e, dall'altro, assicuri che dalla riduzione del citato Fondo non derivi pregiudizio alla realizzazione di interventi già programmati a legislazione vigente a valere sulle risorse del Fondo stesso per le medesime annualità.

ARTICOLO 2

Assunzione dirigenti penitenziari

La norma incrementa di venti unità la dotazione organica del personale dirigenziale penitenziario (comma 1). Il Ministero della giustizia – Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria è autorizzato a bandire, nel biennio 2024-2025, procedure concorsuali pubbliche e ad assumere a tempo indeterminato, anche mediante scorrimento delle graduatorie dei concorsi già banditi un corrispondente contingente fino ad un massimo di venti unità di personale dirigenziale penitenziario in aggiunta alle vigenti ordinarie facoltà assunzionali dell'amministrazione penitenziaria (comma 2).

Al Senato, il comma 2 è stato integrato al fine di prevedere che le suddette procedure concorsuali siano espletate con le medesime modalità previste dal decreto direttoriale 5 maggio 2020.

A tal fine è autorizzato lo scorrimento della graduatoria del concorso pubblico per esami per l'accesso alla carriera dirigenziale penitenziaria di cui al decreto direttoriale 5 maggio 2020, anche in deroga al piano dei fabbisogni vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto (comma 3). Per l'attuazione dei commi 1 e 2 è autorizzata la spesa nel limite di euro 852.417 per il 2024, di euro 1.837.717 per il 2025, di euro 2.132.281 per il 2026, di euro 2.157.962 per il 2027, di euro 2.183.644 per il 2028, di euro 2.209.326 per il

2029, di euro 2.235.007 per il 2030, di euro 2.260.689 per il 2031, di euro 2.286.371 per il 2032, di euro 2.312.053 per il 2033, di euro 2.337.734 per il 2034 e di euro 2.363.416 annui a decorrere dal 2035, di cui euro 76.000 per il 2024 ed euro 16.000 annui a decorrere dal 2025 per le spese di funzionamento. Per l'espletamento delle procedure concorsuali è autorizzata la spesa di euro 100.000 per il 2024 (comma 4). Agli oneri di cui al comma 4 si provvede per euro 952.417 per il 2024, mediante corrispondente riduzione, per il medesimo anno, del Fondo per il potenziamento dei servizi istituzionali del Ministero della giustizia³ e quanto ad euro 1.837.717 per il 2025 ed euro 2.363.416 annui a decorrere dal 2026, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente, relativo al bilancio triennale 2024-2026, di competenza del Ministero della giustizia (comma 5).

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare				Fabbisogno				Indebitamento netto			
	2024	2025	2026	2027	2024	2025	2026	2027	2024	2025	2026	2027
Maggiori spese correnti												
Assunzione di 20 unità di dirigenti penitenziari - personale (comma 4)	0,8	1,8	2,1	2,1	0,8	1,8	2,1	2,1	0,8	1,8	2,1	2,1
Assunzione di 20 unità di dirigenti penitenziari - funzionamento (comma 4)	0,1	0,02	0,02	0,02	0,1	0,02	0,02	0,02	0,1	0,02	0,02	0,02
Assunzione di 20 unità di dirigenti penitenziari - procedure concorsuali (comma 4)	0,1				0,1				0,1			
Maggiori entrate fiscali e contributive												
Assunzione di 1.000 agenti Assunzione di 20 unità di dirigenti penitenziari - personale – effetti riflessi (comma 4)					0,4	0,9	1,0	1,0	0,4	0,9	1,0	1,0
Minori spese correnti												
Riduzione Fondo per il potenziamento dei servizi istituzionali del Ministero della giustizia (comma 5)	0,1				0,1				0,1			
Riduzione Tabella A – GIUSTIZIA (comma 5)		1,8	2,4	2,4		1,8	2,4	2,4		1,8	2,4	2,4

La relazione tecnica, relativa al testo originario del provvedimento (AS 1183), ribadisce il contenuto delle norme, ne riferisce le finalità e con specifico riguardo al comma 3 evidenzia

³ Di cui all'articolo 16, comma 3, del decreto-legge n. 75 del 2023.

che attualmente è vigente la graduatoria del concorso pubblico per esami per l'accesso alla carriera dirigenziale penitenziaria per complessivi 45 posti (elevati a 57), a tempo indeterminato, di dirigenti di istituto penitenziario di livello dirigenziale non generale indetto con decreto direttoriale 5 maggio 2020. Lo scorrimento di detta graduatoria consentirà all'Amministrazione di far fronte con celerità alle prioritarie ed immediate esigenze assunzionali, nel rispetto del principio di economicità dell'azione amministrativa. Viene, quindi, evidenziato che la quantificazione degli oneri di personale (euro 776.417 per il 2024, euro 1.821.717 per il 2025, euro 2.116.281 per il 2026, euro 2.141.962 per il 2027, euro 2.167.644 per il 2028, euro 2.193.326 per il 2029, euro 2.219.007 per il 2030, euro 2.244.689 per il 2031, euro 2.270.371 per il 2032, euro 2.296.053 per il 2033, euro 2.321.734 per il 2034 ed euro 2.347.416 a decorrere dal 2035) è stata effettuata, sulla base del trattamento economico annuo del dirigente penitenziario, adeguato ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 gennaio 2024. Con riferimento al trattamento economico accessorio si è fatto riferimento al decreto interministeriale per il 2024 in corso di perfezionamento, tenuto conto delle limitate risorse disponibili (euro 1.967.047,93/266 unità in servizio), con esclusione del personale nominato Consigliere Penitenziario, che sta frequentando il corso di formazione, pari ad euro 7.395 annui pro capite (lordo Stato). La relazione tecnica fornisce in una tabella, per la cui consultazione si rinvia al testo della medesima relazione tecnica, gli elementi sottostanti la quantificazione dei suddetti oneri di personale nella proiezione ultra decennale (2024-2035).

Gli oneri di funzionamento sono stimati in euro 76.000, importo “*una tantum*” per il 2024, e in euro 16.000 annui a decorrere dal 2024 fino al 2035.

(euro)

Tipologia oneri	Importo pro-capite primo anno di assunzione	Importo totale “una tantum” (per 20 unità di personale)
Formazione	1.500,00	30.000,00
Spese missione	1.350,00	27.000,00
Spese per funzionamento uffici	300,00	6.000,00
Mobilio e dotazioni librerie	650,00	13.000,00
Totale	3.800,00	76.000,00
Tipologia oneri	Importo pro-capite dal secondo anno di assunzione	Importo totale (per 20 unità di personale)
Formazione	250,00	5.000,00
Spese missione	400,00	8.000,00
Spese per funzionamento uffici	150,00	3.000,00
Totale	800,00	16.000,00

Le spese relative all'espletamento delle procedure concorsuali autorizzate dalla norma, quantificate in via prudenziale per il 2024, sulla base del costo medio praticato attualmente dagli operatori del settore, in 100.000 euro, vengono dettagliate nella seguente tabella.

(euro)

Riepilogo spese concorsuali	
Tipologia spesa	2024
Allestimento locali	35.000,00
Commissioni e vigilanza	16.000,00
Spese per adeguamento norme di sicurezza e sanitarie	24.000,00
Cancelleria e stampati	2.000,00
Assistenza in Aula	23.000,00
Totale	100.000,00

Gli oneri complessivi derivanti dalla norma, corrispondenti agli importi della spesa complessivamente autorizzata dal comma 4, sono sintetizzati nella tabella a seguire.

(euro)

Spesa	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	dal 2035
Personale	776.417	1.821.717	2.116.281	2.141.962	2.167.644	2.193.326	2.219.007	2.244.689	2.270.371	2.296.053	2.321.734	2.347.416
Funzionamento	76.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
Concorso	100.000											
Totale	952.417	1.837.717	2.132.281	2.157.962	2.327.644	2.209.326	2.235.007	2.260.689	2.286.371	2.312.053	2.337.734	2.363.416

Il Governo, nel corso dell'esame in 5^a Commissione al Senato⁴, in merito alla richiesta dell'illustrazione degli elementi considerati nella quantificazione delle spese di personale con riferimento al trattamento fondamentale a quello accessorio e per la stima degli oneri relativi ai compensi per lavoro straordinario, ha confermato che sono stati utilizzati i parametri medi indicati nel decreto interministeriale del 12 giugno 2024. In ordine alle voci di spesa inerenti ai fabbisogni di funzionamento e concorsuali, per le quali è stato chiesto di evidenziare i criteri e i parametri considerati nella quantificazione, nonché le ipotesi sottostanti alle stime per le spese di missione e il numero dei partecipanti alle prove concorsuali, è stato chiarito che le stesse spese sono state determinate sulla base dell'esperienza maturata in precedenti prove concorsuali.

È stato, infine, confermato che, come già indicato in relazione tecnica, sul Fondo speciale di parte corrente relativo al Ministero della giustizia sono esistenti le necessarie disponibilità per la copertura degli oneri relativi all'anno 2025.

La **relazione tecnica** relativa all'emendamento governativo che ha integrato il comma 2 riferisce che questo facendo espresso rinvio alle modalità di espletamento concorsuale previste dal decreto direttoriale 5 maggio 2020 permette di bandire da subito un concorso per l'accesso alla carriera dirigenziale penitenziaria, in relazione alle disponibilità dei posti in organico che residuano dall'esaurimento, per scorrimento, della graduatoria del medesimo decreto direttoriale, nei limiti delle facoltà assunzionali autorizzate. La disposizione non comporta ulteriori oneri a carico dello Stato, trattandosi di una mera norma di natura organizzativa e gestionale nell'ambito delle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente.

⁴ Nella Nota di risposta alle osservazioni formulate depositata in 5^a Commissione al Senato. Cfr. 5^a Commissione permanente - Resoconto sommario n. 267 del 17 luglio 2024.

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia che la norma incrementa la dotazione organica del personale dirigenziale penitenziario di venti unità (comma 1) e autorizza il Ministero della giustizia a bandire, nel biennio 2024-2025, procedure concorsuali pubbliche e ad assumere a tempo indeterminato, anche mediante scorrimento di graduatorie dei concorsi già banditi, un corrispondente contingente fino ad un massimo di venti unità di personale dirigenziale penitenziario in aggiunta alle vigenti ordinarie facoltà assunzionali dell'amministrazione penitenziaria, prevedendo, a tal fine, un'apposita autorizzazione di spesa nonché una specifica autorizzazione di spesa di euro 100.000 per il 2024 relativa all'espletamento delle procedure concorsuali (commi 2 e 4).

A tale fine viene altresì autorizzato lo scorrimento della graduatoria del concorso pubblico per esami per l'accesso alla carriera dirigenziale penitenziaria di cui al decreto direttoriale 5 maggio 2020, anche in deroga al piano dei fabbisogni vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto (comma 3).

A riguardo non si formulano osservazioni tenuto conto dei dati, dei parametri e degli elementi di valutazione forniti dalla relazione tecnica, come integrati nel corso dell'esame al Senato, che consentono di verificare e confermare la quantificazione degli importi delle disposte autorizzazioni di spesa.

Non si formulano osservazioni in merito all'integrazione apportata al comma 2 dal Senato, in base alla quale vengono applicate al concorso previsto dalla medesima disposizione le modalità procedurali previste dal decreto direttoriale 5 maggio 2020, concordando con quanto riferito dalla relazione tecnica circa la natura ordinamentale e la neutralità finanziaria della stessa. Si evidenzia, inoltre, che al Senato la disposta autorizzazione assunzionale, originariamente riferita ad un numero puntuale di unità (20 unità), è stata modificata al fine di configurarla all'interno di un limite massimo (fino a un massimo di 20 unità).

In merito ai profili di copertura finanziaria, si fa presente che il comma 5 dell'articolo 2 fa fronte agli oneri derivanti dal comma 4, pari a 952.417 per l'anno 2024, a euro 1.837.717 per l'anno 2025, a euro 2.132.281 per l'anno 2026, a euro 2.157.962 per l'anno 2027, a euro 2.183.644 per l'anno 2028, a euro 2.209.326 per l'anno 2029, a euro 2.235.007 per l'anno 2030, a euro 2.260.689 per l'anno 2031, a euro 2.286.371 per l'anno 2032, a euro 2.312.053 per l'anno 2033, a euro 2.337.734 per l'anno 2034 e a euro 2.363.416 annui a decorrere dall'anno 2035, tramite le seguenti modalità:

- quanto a euro 952.417 per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 16, comma 3, del decreto-legge n. 75 del 2023, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 112 del 2023;

- quanto a euro 1.837.717 per l'anno 2025 e a euro 2.363.416 annui a decorrere dall'anno 2026, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente, relativo al bilancio triennale 2024-2026, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento di competenza del Ministero della giustizia.

In merito alla prima modalità di copertura finanziaria, si fa presente che il Fondo ivi richiamato è destinato al potenziamento dei servizi istituzionali del Ministero della giustizia, iscritto sul capitolo 1544 dello stato di previsione del medesimo Dicastero, con una dotazione iniziale di bilancio di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026.

In proposito, nel rilevare preliminarmente che gli oneri ai quali si provvede ai sensi della disposizione in esame appaiono riconducibili alle finalità di carattere generale cui il Fondo oggetto di riduzione è preordinato a legislazione vigente, si segnala che, come emerge da un'interrogazione alla banca dati della Ragioneria generale dello Stato, sul predetto capitolo 1544 risulta accantonato, in corrispondenza della data di pubblicazione del presente decreto-legge, un importo equivalente a quello della voce di copertura in commento. Si rileva, altresì, che il citato Fondo reca le necessarie disponibilità anche considerando le ulteriori riduzioni effettuate, per il medesimo anno 2024, dai successivi articoli *2-bis*, comma 3, *4-bis*, comma 10, e *6-bis*, comma 7. Dall'interrogazione alla banca dati della Ragioneria generale dello Stato, risulta, infatti, l'avvenuto accantonamento dei relativi importi a valere sul pertinente capitolo 1544 dello stato di previsione del Ministero della giustizia, sul quale, al netto dei complessivi utilizzi del Fondo disposti dal provvedimento in esame, risultano al momento disponibili per il corrente esercizio finanziario 2.214.420 euro⁵. Al riguardo, non si hanno pertanto osservazioni da formulare.

⁵ Tale importo sconta, altresì, la riduzione del Fondo medesimo disposta, per finalità di copertura, in misura pari a 935.200 euro per l'anno 2024, dall'articolo 22, comma 2, del decreto-legge n. 19 del 2024.

In merito alla seconda modalità di copertura finanziaria, non si formulano osservazioni giacché l'accantonamento del fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero della giustizia reca le occorrenti disponibilità, anche considerando le ulteriori riduzioni disposte dagli articoli 1, comma 4, lettera a), 2-bis, comma 3, 2-ter, comma 2, 4-bis, comma 10, e 6-bis, comma 7.

ARTICOLO 2-bis

Implementazione dotazione organica del personale dirigenziale penitenziario

La norma, introdotta al Senato, incrementa con decorrenza non anteriore al 1° ottobre 2024 la dotazione organica del personale dirigenziale penitenziario, con 1 unità di dirigente generale (comma 1). A tal fine è autorizzata la spesa di euro 59.338 per il 2024, euro 237.351 per il 2025, euro 238.371 per il 2026, euro 241.433 per il 2027, euro 242.454 per il 2028, euro 245.515 per il 2029, euro 246.536 per il 2030, euro 249.598 per il 2031, euro 250.618 per il 2032, euro 253.680 per il 2033 ed euro 254.700 annui a decorrere dal 2034 (comma 2). Ai suddetti oneri si provvede, quanto a euro 59.338 per il 2024, mediante corrispondente riduzione del Fondo per il potenziamento dei servizi istituzionali del Ministero della giustizia di cui all'articolo 16, comma 3, del decreto-legge n. 75 del 2023 e quanto a euro 237.351 per il 2025 e a euro 254.700 annui a decorrere dal 2026, mediante corrispondente riduzione dell'accantonamento di parte corrente riferito al Ministero dell'economia relativo al bilancio triennale 2024-2026 (comma 3).

La relazione tecnica, relativa all'emendamento approvato al Senato che ha introdotto la norma in esame, ribadisce il contenuto delle norme, ne riferisce le finalità e afferma che il relativo onere è stato calcolato considerando il trattamento economico del dirigente generale adeguato ai sensi del DPCM 8 gennaio 2024, nonché alla percentuale di incremento, a decorrere dal 2024, prevista dal DPCM in corso di perfezionamento riguardante l'adeguamento annuale del trattamento retributivo del personale non contrattualizzato, come rappresentato in una tabella che si riporta in via sintetica a seguire.

(euro)														
AUMENTO DOTAZIONE EORGANICA 1 UNITA' DIRIGENTE GENERALE														
Qualifica	Onere annuo			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
	Base	Accessorio	totale											
Dirigente generale	177.635,98	59.715,00	237.350,98	59.337,74 (3 mesi)	237.350,98 (12 mesi)	178.013,23 (9 mesi)								
Classe III	181.717,73	59.715,00	241.432,73			60.358,18 (3 mesi)	241.432,73 (12 mesi)	181.074,55 (9 mesi)						
Classe IV	185.800,53	59.715,00	245.515,53					61.378,88 (3 mesi)	245.515,53 (12 mesi)	184.136,65 (9 mesi)				
Classe V	189.882,28	59.715,00	249.597,28							62.399,32 (3 mesi)	249.597,28 (12 mesi)	187.197,96 (9 mesi)		
Classe VI	193.965,09	59.715,00	253.680,09									63.420,02 (3 mesi)	253.680,09 (12 mesi)	190.260,07 (9 mesi)
Classe VII	198.046,84	59.715,00	257.761,84											64.440,46 (3 mesi)
Totale Oneri				59.337,74	237.350,98	238.371,42	241.432,73	242.453,43	245.515,53	246.535,97	249.597,28	250.617,98	253.680,09	254.700,53

La relazione tecnica, in particolare, evidenzia che alla luce dell'attuale contesto penitenziario si rileva l'esigenza di riorganizzazione dell'apparato strutturale con l'implementazione di un posto dirigenziale

generale correlato all'istituzione, cui si provvederà con la modifica del regolamento di riorganizzazione del Ministero della giustizia di cui al DPCM 15 giugno 2015, n. 84, di un nuovo e autonomo provveditorato regionale, con una rimodulazione delle competenze territoriali eccessivamente ampie, degli attuali provveditorati dell'Emilia Romagna-Marche, del Lazio - Abruzzo e Molise e della Toscana ed Umbria, che si occupano della gestione di complessivi 58 istituti penitenziari, con aree di intervento ad elevato rischio professionale.

La relazione tecnica precisa, altresì, che per la quantificazione del trattamento economico accessorio si è tenuto conto dell'emolumento previsto alla lettera *d*) del DM 16 dicembre 2013. Viene precisato, inoltre, che non si prevede l'insorgenza di nuovi o maggiori oneri per nuove dotazioni di personale e per spese di funzionamento del nuovo provveditorato, tenuto conto che la sede amministrativa della nuova articolazione territoriale cui fa capo il dirigente generale potrà essere ubicata presso una delle strutture che ospitano attualmente gli uffici dei distaccamenti regionali dei provveditorati regionali rimasti operativi anche dopo la soppressione avvenuta con il DPCM 84 del 2015. Viene confermato, pertanto, che la misura organizzativa diretta a garantire una più efficiente gestione degli istituti penitenziari ricompresi nell'ambito dei provveditorati del DAP oggetto di ridefinizione, potrà essere assicurata avvalendosi delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

In merito ai profili di quantificazione, introdotta al Senato, incrementa di 1 unità di dirigente generale penitenziario, con decorrenza non anteriore al 1° ottobre 2024, la dotazione organica del personale dirigenziale penitenziario prevedendo, a tal fine, un'apposita autorizzazione di spesa (commi 1 e 2).

Al riguardo, si evidenzia che gli oneri recati dall'autorizzazione di spesa, quantificati nei termini riportati dalla relazione tecnica, sono riferiti esclusivamente al trattamento retributivo della figura dirigenziale di nuova costituzione. Tanto premesso, andrebbero forniti elementi informativi in merito alle modalità attraverso le quali si procederà al suo reclutamento (procedura concorsuale, conferimento diretto d'incarico anche temporaneo, ricorso a graduatorie concorsuali ancora vigenti), chiarendo con quali risorse si provvederà in caso di eventuale ricorso allo strumento del pubblico concorso. Quanto alle eventuali esigenze di funzionamento poste dall'introduzione della nuova figura dirigenziale generale, si osserva che la relazione tecnica riferisce che non si prevede l'insorgenza di nuovi o maggiori oneri per

nuove dotazioni di personale e per spese di funzionamento in quanto il dirigente generale sarà posto a capo di una nuova articolazione territoriale che potrà essere ubicata presso una delle strutture che ospitano attualmente gli uffici dei distaccamenti regionali dei provveditorati regionali rimasti operativi anche dopo la soppressione avvenuta con il DPCM 84 del 2015. Ciò stante, posto che quanto testé evidenziato dalla relazione tecnica non sembra trovare conferma nel testo della disposizione, andrebbero forniti ulteriori dati ed elementi di valutazione volti a consentire la verifica dell'effettiva neutralità finanziaria di tale misura organizzativa.

In merito ai profili di copertura finanziaria, si fa presente che il comma 3 dell'articolo 2-*bis* fa fronte agli oneri derivanti dall'autorizzazione di spesa recata dal precedente comma 2, pari a euro 59.338 per l'anno 2024, a euro 237.351 per l'anno 2025, a euro 238.371 per l'anno 2026, a euro 241.433 per l'anno 2027, a euro 242.454 per l'anno 2028, a euro 245.515 per l'anno 2029, a euro 246.536 per l'anno 2030, a euro 249.598 per l'anno 2031, a euro 250.618 per l'anno 2032, a euro 253.680 per l'anno 2033 e a euro 254.700 annui a decorrere dall'anno 2034, tramite le seguenti modalità:

- quanto a 59.338 euro per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione del Fondo per il potenziamento dei servizi istituzionali del Ministero della giustizia, di cui all'articolo 16, comma 3, del decreto-legge n. 75 del 2023;
- quanto a 237.351 euro per l'anno 2025 e a 254.700 euro annui a decorrere dal 2026, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente, relativo al bilancio triennale 2024-2026, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento di competenza del Ministero della giustizia.

Al riguardo, nel rinviare per maggiori dettagli a quanto già evidenziato in ordine alle disposizioni di copertura finanziaria di cui all'articolo 2, comma 5, non si formulano osservazioni rispetto ad entrambe le predette modalità di copertura finanziaria, stante la disponibilità delle risorse di cui si prevede l'utilizzo.

ARTICOLO 2-ter

Indennità di specificità organizzativa penitenziaria

La norma, introdotta al Senato, dispone che, a decorrere dal primo gennaio 2025, è corrisposta un'indennità annua lorda aggiuntiva rispetto agli attuali istituti retributivi al personale del Comparto Funzioni Centrali appartenente ai ruoli del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria e del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità del Ministero della giustizia, in servizio presso gli istituti penitenziari per adulti e presso gli istituti penali per i minorenni. Tale indennità, da corrisondersi per tredici mensilità, è determinata nelle seguenti misure:

- a) Area dei Funzionari: euro 200,00 mensili;
- b) Area degli Assistenti: euro 150,00 mensili;
- c) Area degli Operatori: euro 100,00 mensili (comma 1).

I relativi oneri sono valutati in euro 10.499.821 annui a decorrere dal 2025 e agli stessi si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del Programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024 allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia (comma 2).

La relazione tecnica, relativa all'emendamento approvato al Senato, ribadendo il contenuto delle norme specifica che l'indennità, diversificata per Area Professionale, è prevista, per tredici mensilità, nella misura di euro 200 mensile lordo dipendente per l'area dei funzionari, di euro 150,00 mensile lordo dipendente per l'area degli assistenti e di euro 100 mensile lordo dipendente per l'area degli operatori. L'onere complessivo valutato in 10.499.821 annui a decorrere dall'anno 2025, è stato stimato come indicato nelle tabelle riportate di seguito.

(euro)

DIPARTIMENTO AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA						
Personale in servizio presso gli Istituti Penitenziari						
Area	Importo mensile indennità lordo dipendente	n. mensilità	Presenti al 1° luglio 2024 (unità)	Importo totale lordo dipendente	Oneri riflessi Stato	Importo totale lordo stato (a decorrere 2025)
Area dei Funzionari	200,0	13	1.669	4.339.400,0	1.418.983,8	5.758.384,0
Area degli Assistenti	150,0	13	1.508	2.940.600,0	961.576,2	3.902.176,0
Area degli Operatori	100,0	13	22	28.600,0	9.352,2	37.952,0
Totale DAP			3.199	7.308.600,0	2.389.912,2	9.698.512,0
DIPARTIMENTO GIUSTIZIA MINORILE E DI COMUNITA'						
Personale in servizio presso gli Istituti Penali per i minorenni						
Area	Importo mensile indennità lordo dipendente	n. mensilità	Presenti al 1° luglio 2024 (unità)	Importo totale lordo dipendente	Oneri riflessi Stato	Importo totale lordo stato (a decorrere 2025)
Area dei Funzionari	200,0	13	142	369.200,0	120.728,4	489.928,0
Area degli Assistenti	150,0	13	117	228.150,0	74.605,0	302.755,0
Area degli Operatori	100,0	13	5	6.500,0	2.125,5	8.626,0
Totale DGMC			264	603.850,0	197.458,9	801.309,0
Totale complessivo				7.912.450,0	2.587.371,1	10.499.821,0

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che la norma in esame prevede, a decorrere dal primo gennaio 2025, la corresponsione di un'indennità annua lorda aggiuntiva al personale del Comparto Funzioni Centrali appartenente ai ruoli del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria e del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità del Ministero della giustizia in servizio presso gli istituti penitenziari per adulti e presso gli istituti penali per i minorenni.

Tale indennità, da corrispondere per tredici mensilità, è determinata nelle seguenti misure: Area dei Funzionari, euro 200,00 mensili; Area degli Assistenti, euro 150,00 mensili; Area degli Operatori, euro 100,00 mensili (comma 1).

L'onere complessivo derivante dalla disposizione viene valutato in euro 10.499.821 annui a decorrere dal 2025 e allo stesso si provvede ai sensi del comma 2 (Cfr. profili di copertura finanziaria).

Al riguardo, non si formulano osservazioni considerati i dati e i parametri forniti dalla relazione tecnica che consentono di verificare la congruità dell'importo del suddetto onere valutato, in relazione alle finalità della disposizione.

In merito ai profili di copertura finanziaria, si fa presente che il comma 2 dell'articolo 2-*ter* fa fronte agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 10.499.821 euro annui a decorrere dal 2025, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente, relativo al bilancio triennale 2024-2026, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento di competenza del Ministero della giustizia.

In proposito non si formulano osservazioni, dal momento che il citato accantonamento reca le necessarie disponibilità, anche considerando le ulteriori riduzioni disposte dagli articoli 1, comma 4, 2, comma 5, 2-*bis*, comma 3, 4-*bis*, comma 10, e 6-*bis*, comma 7.

ARTICOLO 2-*quater*

Personale convenzionato con il SSN operante presso gli Istituti penitenziari

La norma, introdotta al Senato, dispone che i medici in rapporto di convenzionamento con il S.S.N. operanti all'interno degli Istituti penitenziari, fermo restando il servizio minimo di assistenza negli istituti penitenziari definito dagli accordi collettivi nazionali, possono svolgere, fino al completamento delle 38 ore settimanali, altro incarico orario, nell'ambito e nell'interesse del SSN.

Si rammenta che il decreto legislativo n. 230 del 1999 recante "Riordino della medicina penitenziaria a norma dell'articolo 5 della legge 30 novembre 1998, n° 419", ha previsto il progressivo trasferimento alle Regioni delle funzioni sanitarie in ambito penitenziario, fino ad allora affidate al Ministero della Giustizia. Successivamente l'articolo 2 comma 283 della legge n. 244 del 2007 (legge finanziaria 2008) ha previsto, al fine di dare completa attuazione al riordino della medicina penitenziaria di cui al decreto legislativo n. 230 del 1999, che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri siano definiti, nell'ambito dei livelli essenziali di assistenza previsti dalla legislazione vigente e delle risorse finanziarie di cui alla successiva lettera c):

- a) il trasferimento al SSN di tutte le funzioni sanitarie svolte dal Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria e dal Dipartimento della giustizia minorile del Ministero della giustizia;
- b) le modalità e le procedure, secondo le disposizioni vigenti in materia, previa concertazione con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, per il trasferimento al Servizio sanitario nazionale dei rapporti di lavoro in essere;
- c) il trasferimento al Fondo sanitario nazionale per il successivo riparto tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano delle risorse finanziarie, valutate complessivamente in 157,8 milioni di euro per l'anno 2008, in 162,8 milioni di euro per l'anno 2009 e in 167,8 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010, di cui quanto a 147,8 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008 a valere sullo stato di previsione del Ministero

della giustizia e quanto a 10 milioni di euro per l'anno 2008, 15 milioni di euro per l'anno 2009 e 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010 a valere sullo stato di previsione del Ministero della salute;

d) il trasferimento delle attrezzature, degli arredi e dei beni strumentali di proprietà del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria e del Dipartimento della giustizia minorile del Ministero della giustizia afferenti alle attività sanitarie;

e) i criteri per la ripartizione tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano delle risorse finanziarie complessive, come individuate alla lettera c), destinate alla sanità penitenziaria.

Con il DPCM del 1 aprile 2008 è stato disciplinato il passaggio di competenza sanitaria dal Ministero della giustizia al Sistema Sanitario Nazionale.

La norma non è corredata **di prospetto riepilogativo**.

La relazione tecnica, riferita all'emendamento⁶ che ha introdotto al Senato la norma in esame, afferma che la disposizione non comporta oneri finanziari, in quanto opera su un piano ordinamentale. La RT precisa che la norma stabilisce, fermo restando il servizio minimo di assistenza negli istituti penitenziari definito dagli accordi collettivi nazionali (a oggi indicato in 24 ore dall'Accordo Collettivo Nazionale per i Medici di Medicina Generale vigente per il triennio 2019-2021), che i medici in rapporto di convenzionamento con il S.S.N. possono svolgere, fino al completamento delle 38 ore settimanali, altro incarico orario, nell'ambito e nell'interesse del S.S.N., consentendo in tal modo di superare una possibile causa di incompatibilità.

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia che la norma, introdotta dal Senato, dispone che i medici in rapporto di convenzionamento con il S.S.N. operanti all'interno degli istituti penitenziari, fermo restando il servizio minimo di assistenza negli istituti penitenziari definito dagli accordi collettivi nazionali, possono svolgere, fino al completamento delle 38 ore settimanali, altro incarico orario, nell'ambito e nell'interesse del SSN.

La relazione tecnica afferma che la disposizione non comporta oneri finanziari, in quanto opera su un piano ordinamentale consentendo di superare una possibile causa di incompatibilità.

A riguardo non si formulano osservazioni, dal momento che la norma in esame non incrementa le ore di lavoro attualmente previste dal CCNL dell'Area Sanità vigente previste per i dirigenti medici.

⁶ Emendamento n. 2.0.502 Governo.

In proposito si rammenta che l'articolo 27 comma 2 del CCNL 2019-2021 (rinnovato con accordo del 23 gennaio 2024) stabilisce che l'orario di lavoro dei dirigenti è di 38 ore settimanali.

ARTICOLO 2-quinquies

Procedure concorsuali per l'accesso alla dirigenza medica del SSN presso gli Istituti penitenziari

La norma, introdotta al Senato, dispone che le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale possono, fino al 31 dicembre 2026, avviare procedure concorsuali, nel rispetto della disciplina vigente in materia di spesa di personale e compatibilmente ai rispettivi piani triennali dei fabbisogni di personale, per l'accesso alla dirigenza medica del Servizio sanitario nazionale, ai soli fini del reclutamento di personale da destinarsi all'erogazione delle prestazioni sanitarie presso gli istituti penitenziari.

Inoltre, la norma interviene sui requisiti d'accesso alle suddette procedure concorsuali.

In particolare, si prevede che al fine di valorizzare l'esperienza professionale acquisita, è considerato requisito d'accesso alle procedure concorsuali suddette, in alternativa al possesso del diploma di specializzazione, l'aver maturato, nel periodo intercorrente tra il 1° gennaio 2014 e la data di scadenza dei termini di presentazione delle domande di partecipazione alla procedura concorsuale, almeno due anni di servizio, anche non continuativo, con contratti di lavoro a tempo determinato, con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, con contratti di convenzione o altre forme di lavoro flessibile, ovvero aver svolto un documentato numero di ore di attività, equivalente ad almeno due anni di servizio del personale medico del Servizio sanitario nazionale a tempo pieno, anche non continuative, presso gli istituti penitenziari. Il servizio da considerare come requisito è certificato, su istanza dell'interessato, dall'azienda o ente del SSN di competenza, entro 30 giorni dal ricevimento dell'istanza.

La relazione tecnica, referita all'emendamento⁷ che ha introdotto la norma in esame, afferma che la stessa non comporta oneri aggiuntivi in quanto le procedure di selezione potranno essere avviate solo sulla base delle esigenze di personale rilevate nei piani triennali dei fabbisogni di personale e nel rispetto degli equilibri di bilancio regionali e nazionali di spesa. La RT precisa inoltre che la norma introduce una deroga transitoria in materia di requisiti di accesso alle procedure concorsuali previste dalla disposizione in esame (ossia procedure avviate entro il 31 dicembre 2026 ai soli fini del reclutamento di personale da destinarsi all'erogazione delle prestazioni sanitarie presso gli istituti penitenziari).

⁷ Emendamento n. 2.0.503 Governo.

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia che la norma introdotta al Senato, dispone che le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale possono, fino al 31 dicembre 2026, avviare procedure concorsuali, nel rispetto della disciplina vigente in materia di spesa di personale e compatibilmente ai rispettivi piani triennali dei fabbisogni di personale, per l'accesso alla dirigenza medica del Servizio sanitario nazionale, ai soli fini del reclutamento di personale da destinarsi all'erogazione delle prestazioni sanitarie presso gli istituti penitenziari. Inoltre, la norma interviene sui requisiti d'accesso alle suddette procedure concorsuali.

La relazione tecnica afferma che la norma in esame non comporta oneri aggiuntivi in quanto le procedure di selezione potranno essere avviate solo sulla base delle esigenze di personale rilevate nei piani triennali dei fabbisogni di personale e nel rispetto degli equilibri di bilancio regionali e nazionali di spesa.

Al riguardo non si hanno osservazioni da formulare, giacché l'avvio delle procedure selettive, come espressamente previsto dalle disposizioni in esame, dovrà comunque avvenire nel rispetto della disciplina vigente in materia di spesa di personale e compatibilmente con i piani triennali dei fabbisogni di personale.

ARTICOLO 3

Disposizioni in tema di scorrimento delle graduatorie per posti di vice commissario e vice ispettore di polizia penitenziaria

Le norme, al fine di garantire la sicurezza e incrementare l'efficienza degli istituti penitenziari, assicurando il rispetto del principio di economicità dell'azione amministrativa, autorizzano, per gli anni 2024 e 2025, l'assunzione di unità di polizia penitenziaria della carriera dei funzionari e del ruolo degli ispettori del Corpo di polizia penitenziaria, mediante scorrimento delle graduatorie approvate con decreti direttoriali 5 luglio 2023 e 20 dicembre 2023, nei limiti delle rispettive dotazioni organiche e delle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente.

Il prospetto riepilogativo non considera la norma.

La relazione tecnica, relativa al testo originario del provvedimento, ribadisce il contenuto delle norme e chiarisce che lo scorrimento delle graduatorie in oggetto consente l'assunzione, in tempi brevi, di personale del Corpo che potrà assicurare un maggiore ordine

e una maggiore sicurezza negli istituti carcerari, senza dispendio di tempi e risorse umane, strumentali e finanziarie derivanti dall'organizzazione e svolgimento di un concorso pubblico. Viene evidenziato, inoltre, che la norma agisce in conformità con i principi dell'economicità ed efficienza dell'azione amministrativa senza determinare un aggravio di oneri per la finanza pubblica, considerato che le relative assunzioni potranno essere effettuate nei limiti delle rispettive dotazioni organiche e delle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente.

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che le norme in esame, autorizzano, per gli anni 2024 e 2025, l'assunzione di unità di polizia penitenziaria della carriera dei funzionari e del ruolo degli ispettori del Corpo di polizia penitenziaria, mediante scorrimento di specifiche graduatorie vigenti⁸. Al riguardo non si formulano osservazioni poiché, come esplicitamente disposto, le assunzioni sono effettuate nei limiti delle dotazioni organiche e delle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente.

ARTICOLO 4

Disposizioni in materia di formazione degli agenti di polizia penitenziaria

La norma, modifica l'articolo 6 del decreto legislativo n. 443 del 1992 in materia di ordinamento del personale del Corpo di polizia penitenziaria. Nello specifico:

- al comma 1, si prevede la riduzione, da 6 a 4 mesi, della durata minima del corso di formazione, diviso in due cicli, presso le scuole del Dipartimento per l'amministrazione penitenziaria a cui sono sottoposti gli allievi agenti del Corpo di polizia penitenziaria [comma1, lettera *a*]);
- è introdotto il comma 1-*bis* che prevede un corso di specializzazione suppletivo di due mesi, prima del raggiungimento della sede assegnata, per gli agenti destinati presso gli istituti penali per minorenni che abbiano frequentato un corso della durata minima come sopra determinata [comma1, lettera *b*]);
- al comma 2, si dispone che il primo ciclo del summenzionato corso abbia una durata non inferiore ai tre mesi [comma1, lettera *c*]).

Il prospetto riepilogativo non considera la norma.

⁸ Graduatorie approvate con decreti direttoriali 5 luglio 2023 e 20 dicembre 2023

La relazione tecnica, relativa al testo originario del provvedimento, ribadisce il contenuto della norma e specifica che dal punto di vista finanziario, la disposizione ha natura ordinamentale e non è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto finalizzata a ridurre la durata minima dei corsi di formazione erogati per gli allievi agenti della Polizia penitenziaria. A tal proposito viene evidenziato che le spese per l'organizzazione e gestione dei corsi in parola gravano, nell'ambito del Programma 6.1 "Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria" - Azione "Supporto per l'erogazione dei servizi penitenziari" sul capitolo 1671 piano gestionale 9 "Spese per l'organizzazione e il funzionamento dei corsi per la formazione, l'aggiornamento ed il perfezionamento del personale del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria; compensi per l'insegnamento ed altre prestazioni", che reca uno stanziamento iniziale di euro 210.818 per l'anno 2024 e di euro 210.546 per ciascuno degli anni 2025 e 2026 e piano gestionale 27 "Spese per l'organizzazione e il funzionamento dei corsi di formazione del personale appartenente al Corpo di polizia penitenziaria" che reca uno stanziamento di euro 1.475.630 per l'anno 2024 e per l'anno 2025 e di euro 1.484.830 per l'anno 2026.

Il Governo, nel corso dell'esame al Senato⁹, rilevando che la nomina ad agente in prova del corpo di polizia penitenziaria avviene al termine del primo ciclo di formazione mentre quella ad agente avviene al termine del corso di formazione, ha chiarito che, atteso quanto disposto dalla previsione contenuta nel comma 1, lettera c), che la nomina ad agente in prova, come in precedenza, avviene dopo tre mesi dall'inizio del corso, qualora il corso duri quattro mesi, la nomina ad agente decorrerà dalla fine di quest'ultimo e ciò non avrà effetti dal punto di vista economico poiché all'agente in prova e all'agente viene applicato lo stesso parametro stipendiale.

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che la norma in esame, modificando l'articolo 6 del decreto legislativo n. 443 del 1992 in materia di ordinamento del personale del Corpo di polizia penitenziaria, prevede che il corso di formazione, articolato in due cicli, degli allievi agenti del Corpo di polizia penitenziaria possa avere una durata minima di 4 mesi in luogo dei 6 precedentemente previsti.

Si prevede, inoltre, che, qualora il corso duri 4 mesi, gli agenti assegnati presso gli istituti penali per minorenni frequentino un corso di specializzazione suppletivo di due mesi, prima del raggiungimento della sede assegnata.

⁹ Nella Nota di risposta alle osservazioni formulate durante l'esame in 5^a Commissione. Cfr. 5^a Commissione permanente - Resoconto sommario n. 267 del 17 luglio 2024.

Si prevede, altresì, che la durata del primo ciclo del summenzionato corso di formazione abbia una durata non inferiore ai tre mesi. Al riguardo, pur considerato quanto riferito dalla relazione tecnica circa la neutralità finanziaria della disposizione e preso atto della conferma a tal fine fornita dal Governo al Senato, evidenziando che in sede di prima applicazione la norma non determina maggiori oneri, stante l'equivalenza del trattamento stipendiale riferito all'agente in prova e all'agente, appare comunque opportuno che il Governo fornisca elementi di informazione volti ad escludere che, per effetto della minore durata del corso, possa determinarsi una accelerazione della carriera giuridica ed economica del personale interessato rispetto a quanto previsto in virtù dell'assetto già vigente.

ARTICOLO 4-bis

Commissario straordinario per l'edilizia penitenziaria

Le norme – inserite durante l'esame al Senato - prevedono la nomina di un Commissario straordinario per l'edilizia penitenziaria per far fronte alla grave situazione di sovraffollamento degli istituti penitenziari (comma 1).

Il Commissario, nel limite delle risorse disponibili, compie tutti gli atti necessari per la realizzazione di nuove infrastrutture penitenziarie nonché delle opere di riqualificazione e ristrutturazione delle strutture esistenti, al fine di aumentarne la capienza e di garantire una migliore condizione di vita dei detenuti. A tal fine il Commissario redige un programma dettagliato degli interventi indicando le risorse occorrenti. Il programma riporta, altresì, l'elenco degli interventi programmati e in corso, già integralmente finanziati, sulle infrastrutture penitenziarie, con indicazione, rispetto a ciascuno di essi, delle risorse finalizzate a legislazione vigente, del relativo stato di attuazione, e delle attività da porre in essere, nonché le modalità di trasferimento sulla contabilità speciale. Gli interventi riportati nel programma devono essere identificati dal relativo codice unico di progetto e corredati dei relativi cronoprogrammi procedurali (comma 2).

Il Commissario straordinario, in raccordo con i Direttori generali delle articolazioni del Ministero della giustizia competenti per i beni e i servizi in materia di edilizia penitenziaria, anche minorile, provvede all'attuazione del programma attraverso:

- a) interventi di manutenzione straordinaria, ristrutturazione, completamento e ampliamento delle strutture penitenziarie esistenti;
- b) la realizzazione di nuovi istituti penitenziari e di alloggi di servizio per la polizia penitenziaria;
- c) la destinazione e la valorizzazione dei beni immobili penitenziari;

d) il subentro negli interventi sulle infrastrutture programmati o in corso, se esso non pregiudica la celerità degli interventi medesimi.

Il Commissario straordinario assume ogni determinazione ritenuta necessaria per l'avvio dei lavori o per la prosecuzione di quelli in corso, anche sospesi, adottando la soluzione più vantaggiosa rispetto agli interessi perseguiti. Lo stesso provvede, con oneri a carico del quadro economico dell'opera nella misura massima del due per cento, allo sviluppo, alla rielaborazione e all'approvazione dei progetti non ancora appaltati, anche avvalendosi dei provveditorati interregionali alle opere pubbliche, di istituti universitari nonché di società di progettazione altamente specializzate nel settore, mediante specifici protocolli operativi per l'applicazione delle migliori pratiche.

L'approvazione dei progetti da parte del Commissario sostituisce ogni autorizzazione, parere, visto e nulla osta occorrenti per l'avvio o la prosecuzione dei lavori. Per i procedimenti autorizzatori in materia di tutela ambientale i termini sono dimezzati. Per i procedimenti autorizzatori relativi alla tutela di beni culturali e paesaggistici il termine di adozione dell'autorizzazione, parere, visto e nulla osta è fissato nella misura massima di sessanta giorni dalla data di ricezione della richiesta, decorso il quale, ove l'autorità competente non si è pronunciata, detti atti si intendono rilasciati. Se le autorità competenti richiedono chiarimenti o elementi integrativi, i termini di cui al terzo e al quarto periodo sono sospesi fino al ricevimento di quanto richiesto. Se sorge l'esigenza di procedere ad accertamenti di natura tecnica, l'autorità competente ne dà preventiva comunicazione al Commissario straordinario e i termini di cui al terzo e al quarto periodo sono sospesi fino all'acquisizione delle risultanze degli accertamenti e, comunque, per un periodo massimo di trenta giorni, decorsi i quali prosegue comunque il procedimento autorizzatorio (commi 3 e 4).

Per l'espletamento dei suoi compiti, il Commissario ha i poteri, anche sostitutivi, degli organi ordinari o straordinari. Il Commissario opera in deroga a ogni disposizione di legge diversa da quella penale, nel rispetto della Costituzione, dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea (comma 5).

Il Commissario straordinario resta in carica sino al 31 dicembre 2025.

Entro il 30 giugno 2025 il Commissario trasmette ai Ministri della giustizia e delle infrastrutture e dei trasporti e al Ministero dell'economia e delle finanze una relazione sullo stato di attuazione del programma ed entro novanta giorni dalla data di cessazione dall'incarico trasmette ai medesimi Ministri una relazione finale sull'attività compiuta e sulle risorse impiegate. Le relazioni sono predisposte anche sulla base dei dati disponibili sui sistemi di monitoraggio della Ragioneria generale dello Stato (comma 6).

Per l'esercizio dei compiti assegnati, il Commissario straordinario si avvale di una struttura di supporto posta alle sue dirette dipendenze, che opera sino alla data di cessazione del suo incarico. Con una o più ordinanze il Commissario disciplina il funzionamento della struttura di supporto, composta fino ad un massimo di 5 esperti scelti anche tra soggetti estranei alla pubblica amministrazione, il cui compenso è definito con il provvedimento di nomina. Agli esperti fermo restando quanto previsto dal successivo comma 11 in materia di limiti di

spesa, spettano compensi onnicomprensivi di importo annuo lordo *pro capite* non superiore a euro 60.000, nell'ambito di un importo complessivo lordo non superiore a euro 300.000 annui (comma 7).

Sono esclusi dalle competenze del Commissario straordinario gli interventi finanziati a valere sulle risorse destinate alle infrastrutture carcerarie iscritte nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Il compenso del Commissario è determinato in misura non superiore a quella indicata all'articolo 15, comma 3, del decreto-legge n. 98 del 2011, con oneri a carico delle risorse di cui al successivo comma 10 (comma 8).

Si ricorda che l'articolo 15, comma 3, del decreto-legge n. 98 del 2011 prevede che il compenso dei commissari o sub commissari sia composto da una parte fissa e da una parte variabile. La parte fissa non può superare 50 mila euro, annui; la parte variabile, strettamente correlata al raggiungimento degli obiettivi ed al rispetto dei tempi di realizzazione degli interventi ricadenti nell'oggetto dell'incarico commissariale, non può superare 50 mila euro annui.

Per il compenso del Commissario straordinario e per il funzionamento della struttura di supporto, è autorizzata la spesa nel limite massimo di euro 338.625 per l'anno 2024 e di euro 812.700 per l'anno 2025, cui si provvede, quanto ad euro 338.625 per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 16, comma 3, del decreto-legge n. 75 del 2023, e, quanto ad euro 812.700 per l'anno 2025, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del Programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia (comma 10).

L'articolo 16, comma 3, del decreto-legge n. 75 del 2023 ha istituito, nello stato di previsione del Ministero della giustizia, un fondo con uno stanziamento di 5.000.000 di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026 al fine di garantire il potenziamento dei servizi istituzionali del suddetto Ministero.

Per l'attuazione di quanto previsto dal presente articolo è autorizzata l'apertura di una apposita contabilità speciale intestata al Commissario straordinario su cui confluiscono le risorse disponibili destinate per ciascuna annualità all'edilizia penitenziaria iscritte nello stato di previsione del Ministero della giustizia, ivi comprese le risorse di cui al decreto-legge n. 59 del 2021, per la sola quota finalizzata agli interventi del Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR. Nella contabilità possono confluire altresì ulteriori risorse, da destinare all'edilizia penitenziaria, erogate da istituzioni pubbliche, fondazioni, enti e organismi, anche internazionali (comma 11).

Per gli interventi finanziati con le risorse del Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR, resta fermo il rispetto del cronoprogramma procedurale, nonché le modalità di monitoraggio degli interventi, di cui al decreto-legge n. 59 del 2021. (comma 12).

La **relazione tecnica**¹⁰ afferma preliminarmente che l'intervento normativo intende affrontare le problematiche collegate al sovraffollamento delle strutture carcerarie. L'obiettivo viene raggiunto con la nomina di un Commissario straordinario munito di ampi poteri per l'individuazione e la realizzazione degli interventi infrastrutturali necessari.

In relazione al comma 10, la RT ricorda che le disposizioni autorizzano la spesa nel limite massimo di euro 338.625 per l'anno 2024 e di euro 812.700 per l'anno 2025 per il compenso del Commissario e della struttura di supporto. Gli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni previste dalla norma in esame sono stati quantificati come segue:

Anno 2025

- compenso Commissario straordinario: euro 132.700 (lordo Stato);
- compensi per n. 5 esperti nel settore dell'edilizia e della progettazione: euro 60.000 *pro capite* (lordo Stato) per un totale di euro 300.000;
- spese di funzionamento: euro 80.000

<i>(euro)</i>	
<i>Facility management</i>	20.000
Canoni e utenze	20.000
Collegamenti telematici	10.000
Noleggio fotocopiatrici	2.000
Cancelleria	3.500
Altri costo di gestione non preventivabili	24.500
Totale	80.000

- spese per missioni: euro 300.000.

Per l'anno 2024, tenuto conto dei tempi di approvazione del provvedimento, la stima tiene conto di un rateo di 5 mesi.

Il medesimo comma 10 provvede alla copertura dei predetti oneri quantificati in euro 338.625 per l'anno 2024 e euro 812.700 per l'anno 2025.

Relativamente ai restanti commi, la RT si limita a sintetizzare il contenuto delle norme.

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che le disposizioni in esame prevedono la nomina di un Commissario straordinario per l'edilizia penitenziaria, in carica sino al 31 dicembre 2025, che, nel limite delle risorse disponibili, compie gli atti necessari per la realizzazione di nuove infrastrutture penitenziarie nonché delle opere di riqualificazione e ristrutturazione delle strutture esistenti. A tal fine il Commissario redige un programma

¹⁰ Riferita all'articolo aggiuntivo 4.0.500 che ha introdotto le norme in esame.

dettagliato degli interventi evidenziando quelli già programmati e in corso, quelli integralmente finanziati, con indicazione, rispetto a ciascuno di essi, delle risorse finalizzate a legislazione vigente, del relativo stato di attuazione, e delle attività da porre in essere, nonché le modalità di trasferimento sulla contabilità speciale.

Il Commissario straordinario assume ogni determinazione ritenuta necessaria per l'avvio dei lavori o per la prosecuzione di quelli in corso, anche sospesi, adottando la soluzione più vantaggiosa rispetto agli interessi perseguiti; provvede, con oneri a carico del quadro economico dell'opera nella misura massima del due per cento, allo sviluppo, alla rielaborazione e all'approvazione dei progetti non ancora appaltati, anche avvalendosi dei provveditori interregionali alle opere pubbliche, di istituti universitari nonché di società di progettazione altamente specializzate nel settore, mediante specifici protocolli operativi per l'applicazione delle migliori pratiche.

In proposito, non si hanno osservazioni da formulare attesa la natura ordinamentale delle disposizioni in esame.

Per l'esercizio dei compiti assegnati, il Commissario straordinario si avvale di una struttura di supporto posta alle sue dirette dipendenze, che opera sino alla data di cessazione del suo incarico. Il Commissario disciplina il funzionamento della struttura di supporto, composta fino ad un massimo di 5 esperti, il cui compenso è definito con il provvedimento di nomina. Agli esperti spettano compensi onnicomprensivi di importo annuo lordo *pro capite* non superiore a euro 60.000, nell'ambito di un importo complessivo lordo non superiore a euro 300.000 annui. Per il compenso del Commissario straordinario e per il funzionamento della struttura di supporto, è autorizzata la spesa nel limite massimo di euro 338.625 per l'anno 2024 e di euro 812.700 per l'anno 2025. Al riguardo, la RT riporta le ipotesi e i dati utilizzati ai fini della quantificazione, che risulta coerente con detti elementi. In proposito, non si hanno pertanto osservazioni da formulare.

È inoltre autorizzata l'apertura di una apposita contabilità speciale intestata al Commissario straordinario su cui confluiscono le risorse disponibili destinate per ciascuna annualità all'edilizia penitenziaria iscritte nello stato di previsione del Ministero della giustizia. Nella

contabilità possono confluire altresì ulteriori risorse, da destinare all'edilizia penitenziaria, erogate da istituzioni pubbliche, fondazioni, enti e organismi, anche internazionali. Per gli interventi finanziati con le risorse del Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR, resta fermo il rispetto del cronoprogramma procedurale, nonché le modalità di monitoraggio degli interventi, di cui al decreto-legge n. 59 del 2021. Ciò stante, non si hanno osservazioni da formulare.

Riguardo infine a possibili accelerazioni di spesa in materia di edilizia carceraria, si prende atto che il Governo, durante l'esame al Senato, ha affermato che le disposizioni in esame non determinano effetti in termini di fabbisogno e indebitamento diversi da quelli previsti a legislazione vigente¹¹. Preso atto di tale conferma, anche in tal caso, non si hanno osservazioni da formulare.

In merito ai profili di copertura finanziaria, si fa presente che il comma 10 dell'articolo 4-*bis* fa fronte agli oneri derivanti dall'autorizzazione di spesa ivi introdotta, pari a 338.625 euro per l'anno 2024 e a 812.700 euro per l'anno 2025, tramite le seguenti modalità:

- quanto a 338.625 euro per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione del Fondo per il potenziamento dei servizi istituzionali del Ministero della giustizia, di cui all'articolo 16, comma 3, del decreto-legge n. 75 del 2023;
- quanto a 812.700 euro per l'anno 2025, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente, relativo al bilancio triennale 2024-2026, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento di competenza del Ministero della giustizia.

Al riguardo, nel rinviare per maggiori dettagli a quanto già evidenziato in ordine alle disposizioni di copertura finanziaria di cui all'articolo 2, comma 5, non si formulano osservazioni rispetto ad entrambe le predette modalità di copertura finanziaria, stante la disponibilità delle risorse di cui si prevede l'utilizzo.

¹¹ Cfr 5ª Commissione permanente del Senato - Resoconto sommario n. 271 del 24/07/2024.

ARTICOLO 5

Interventi in materia di liberazione anticipata

La norma, novellata al Senato, integra quanto già disposto nel testo originario dell'articolo con riguardo alla disciplina di esecuzione delle pene detentive di cui all'articolo 656 del codice di procedura penale, con ulteriori previsioni concernenti la procedura di adozione dell'ordine di esecuzione da parte del pubblico ministero (comma 1).

Nella versione originaria nel testo in esame viene inserito il comma 10-*bis* al fine di prevedere che, nell'ordine di esecuzione, la pena da espiare sia indicata computando le detrazioni previste dalle vigenti norme sulla liberazione anticipata¹², in modo tale che vengano specificamente indicate le detrazioni e sia evidenziata anche la pena da espiare senza le detrazioni. Nell'ordine di esecuzione è dato avviso al destinatario che le detrazioni non saranno riconosciute qualora durante il periodo di esecuzione della pena il condannato non abbia partecipato all'opera di rieducazione.

Sono modificate, poi, le norme recate dall'articolo 54, comma 2, della legge 26 luglio 1975, n. 354, che tratta della liberazione anticipata. Le modifiche specificano che gli uffici giudiziari debbano comunicare all'ufficio del pubblico ministero o al pretore la mancata concessione del beneficio, consistente in una riduzione della pena per ogni semestre di pena scontata, o la sua revoca o, per effetto di un emendamento introdotto in Commissione di merito, la sua concessione mentre le norme previgenti prevedevano che dovesse essere comunicata solamente la concessione del beneficio (comma 2).

È riformulato l'articolo 69-*bis* della legge 26 luglio 1975, n. 354, che disciplina il procedimento in materia di liberazione anticipata. La nuova formulazione prevede tre modalità attraverso le quali il magistrato di sorveglianza provvede alla effettiva concessione delle detrazioni indicate nell'ordine di esecuzione:

- in occasione di ogni istanza di accesso alle misure alternative alla detenzione o ad altri benefici analoghi, rispetto ai quali nel computo della misura della pena espiata è rilevante la liberazione anticipata;
- nel termine di novanta giorni antecedente al maturare del termine di conclusione della pena da espiare;
- su istanza del condannato quando vi abbia uno specifico interesse, diverso da quelli prima illustrati (comma 3).

Si prevede, infine, che nel termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legge, con regolamento¹³, sia adeguata al nuovo procedimento per la concessione della liberazione anticipata, prima descritto, la disciplina contenuta nel decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230, di attuazione dell'ordinamento penitenziario (comma 4).

¹² Articolo 54 della legge 26 luglio 1975, n. 354.

¹³ Adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

Il prospetto riepilogativo non considera le norme.

La relazione tecnica relativa al testo originario del provvedimento, per le parti ancora riferibili al testo, ribadisce che il comma 2, modificando all'articolo 54, comma 2, della legge n. 354 del 1975, inverte l'obbligo che finora sussisteva in carico al magistrato di sorveglianza che nella nuova disposizione dovrà comunicare all'ufficio del pubblico ministero solo i casi di mancata concessione o di revoca del beneficio, considerata, oramai, l'applicazione d'ufficio della liberazione anticipata senza ulteriori incombenze procedurali.

Si evidenzia che il testo del comma 1 è stato sostituito al Senato con una nuova versione che ha conservato quanto originariamente previsto in materia di esecuzione delle pene detentive di cui all'articolo 656 del codice di procedura penale, introducendo ulteriori previsioni procedurali.

In attuazione del principio di semplificazione, il comma 3 modifica il procedimento in materia di liberazione anticipata prevista dall'articolo 69-*bis* della legge n. 354 del 1975. Viene introdotto un meccanismo di automatismo di concessione del beneficio che si applica *de plano* al maturare dei presupposti e dei requisiti di legge senza la necessità che l'interessato presenti istanza al riguardo, ma con l'attivazione d'ufficio alla conclusione di ciascun semestre di pena scontata. In tal modo, il magistrato di sorveglianza provvederà all'adozione del relativo provvedimento entro novanta giorni antecedenti al maturare del termine di conclusione della pena da espiare, accertando la sussistenza dei presupposti per la concessione della liberazione anticipata in relazione ai semestri che non sono già stati oggetto di valutazione.

La relazione si conclude evidenziando il fatto che le disposizioni in esame sono relative a compiti e adempimenti istituzionali e che le stesse trovano attuazione nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili.

Gli emendamenti approvati al Senato che hanno integrato il comma 1 e il comma 2 non sono corredati di **relazione tecnica**.

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia preliminarmente che le norme in esame modificano la vigente disciplina concernente la liberazione anticipata al fine di prevedere meccanismi sostanzialmente automatici per la concessione del beneficio. La relazione tecnica evidenzia il fatto che le disposizioni in esame sono relative a compiti e adempimenti istituzionali e che le stesse troveranno attuazione nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili.

Atteso il carattere ordinamentale della disposizione, tra l'altro avente finalità di semplificazione, e tenuto conto delle rassicurazioni fornite dalla relazione tecnica, non si hanno rilievi da formulare.

Non si hanno osservazioni da formulare anche in merito alle modifiche apportate al Senato che hanno integrato quanto già disposto nel testo originario dell'articolo con riguardo alla disciplina di esecuzione delle pene detentive di cui all'articolo 656 del codice di procedura penale, con ulteriori previsioni concernenti la procedura di adozione dell'ordine di esecuzione da parte del pubblico ministero, stante il carattere ordinamentale e procedurale delle medesime previsioni.

ARTICOLO 6

Corrispondenza telefonica dei soggetti sottoposti al trattamento penitenziario

Le norme demandano ad un regolamento¹⁴ la definizione di una disciplina che incrementi il numero dei colloqui telefonici settimanali e mensili delle persone detenute (comma 1).

Si prevede che nelle more dell'adozione del suddetto decreto, possano essere comunque autorizzati colloqui telefonici oltre il limite di due colloqui al mese previsti dalle disposizioni vigenti in materia.

Il prospetto riepilogativo non ascrive alla norma effetti sui saldi di finanza pubblica.

La relazione tecnica ribadisce il contenuto delle norme ed evidenzia che le stesse non sono suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, dal momento che si tratta di misure trattamentali, rientranti nei compiti istituzionali già svolti dall'Amministrazione penitenziaria, attuabili con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, volte a consolidare maggiormente le relazioni parentali dei soggetti reclusi e a favorire, quindi, il reinserimento dei medesimi.

Si consideri, al riguardo, che le spese per le comunicazioni telefoniche sono poste ordinariamente a carico degli stessi detenuti e che le funzioni di vigilanza potranno essere garantite attraverso l'implementazione dell'organico della polizia penitenziaria a seguito dell'assunzione di 1.713 agenti che saranno immessi a breve nei ruoli a seguito dello svolgimento del concorso bandito con P.D.G. 8 marzo 2023 e dell'ulteriore concorso per l'assunzione di 2.568 agenti indetto con P.D.G. del 6 marzo 2024.

In merito ai profili di quantificazione, tenuto conto che le spese per le comunicazioni telefoniche sono poste ordinariamente a carico dei detenuti e che per i fabbisogni di vigilanza

¹⁴ Adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

la RT assicura il potenziamento a breve del personale dell'Amministrazione penitenziaria, con l'immissione in ruolo di nuovi agenti, già previsto a legislazione vigente, non si hanno osservazioni da formulare.

ARTICOLO 6-bis

Disposizioni in materia di dati sanitari dei detenuti

Le norme stabiliscono che il Ministero della salute e il Ministero della giustizia conferiscono reciprocamente, tramite interoperabilità ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il codice dell'amministrazione digitale, i dati conservati nelle banche dati relative ai flussi rispettivamente del Sistema informativo per le dipendenze (SIND) e del Sistema informativo per la salute mentale (SISM) nell'ambito del Nuovo sistema informativo sanitario (NSIS), e del Sistema informativo anagrafica penitenziaria (SIAP) - AFIS¹⁵, limitatamente ai soggetti detenuti affetti da patologia da dipendenza o da patologia psichica diagnosticate, esclusivamente per le seguenti finalità:

- a) costante monitoraggio dell'attività dei servizi dell'amministrazione penitenziaria e delle prestazioni del Servizio sanitario nazionale;
- b) analisi dell'andamento delle misure e degli esiti dei programmi di trattamento;
- c) supporto alle attività gestionali dei servizi dell'amministrazione penitenziaria, per valutare il grado di efficienza e di utilizzo delle risorse;
- d) supporto alla emanazione delle direttive tecniche per l'intervento dei servizi dell'amministrazione penitenziaria, nel rispetto dei principi di uniformità, appropriatezza e qualità, nonché alla relativa valutazione;
- e) produzione di dati aggregati e di analisi statistiche, supporto alla costruzione di indicatori e alla ricerca;
- f) redazione di relazioni o rapporti, comunque denominati, richiesti dalle Camere o da organismi europei od internazionali, con la messa a disposizione di dati in forma aggregata (comma 1).

Il Ministero della giustizia, Dipartimento per l'amministrazione penitenziaria, tratta i dati personali conferiti dal NSIS relativi ai flussi informativi SIND e SISM strettamente necessari all'esercizio delle competenze e al raggiungimento degli scopi di cui al comma 1, per le finalità di cui al decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51, recante la disciplina sulla protezione dei dati personali in ambito penale, e assume la qualità di titolare del trattamento (comma 2).

¹⁵ AFIS è l'acronimo per "Automated fingerprints identification system".

Il Ministero della salute, Direzione generale competente in materia di prevenzione sanitaria per le dipendenze e la salute mentale, tratta i dati personali di natura giudiziaria conferiti dal Ministero della giustizia strettamente necessari all'esercizio delle competenze e al raggiungimento degli scopi di cui al comma 1, per le finalità di rilevante interesse pubblico, di cui all'articolo 2-*sexies*, comma 2, lettera *v*), del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), e assume la qualità di titolare del trattamento (comma 3).

L'articolo 2-*sexies*, comma 2, lettera *v*), del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, include tra le finalità di interesse pubblico la programmazione, la gestione, il controllo e la valutazione dell'assistenza sanitaria, ivi incluse l'instaurazione, la gestione, la pianificazione e il controllo dei rapporti tra l'amministrazione ed i soggetti accreditati o convenzionati con il servizio sanitario nazionale.

Il trattamento è effettuato nel rispetto del decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51, relativo alla protezione dei dati personali in ambito penale, nonché, in quanto applicabili, del regolamento (UE) generale sulla protezione dei dati¹⁶ e del codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (comma 4).

Le categorie di interessati, il responsabile del trattamento, i soggetti cui possono essere comunicati i dati personali, le operazioni di trattamento, nonché le misure appropriate e specifiche per tutelare i diritti degli interessati sono definiti con decreto del Ministro della giustizia, da adottarsi, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nel termine di tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto (comma 5).

Con decreto del Ministro della giustizia di concerto con il Ministro della salute, da adottare entro trenta giorni dall'adozione del decreto di cui al comma 5, sentito il Garante per la protezione dei dati personali e acquisito il parere della Conferenza unificata, al fine di assicurare l'interoperabilità dei sistemi sono individuati, per i trattamenti o le categorie di trattamenti non occasionali di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51, i termini, ove non già stabiliti da disposizioni di legge o di regolamento, e le modalità di conservazione dei dati, i soggetti legittimati ad accedervi, le condizioni di accesso ed i relativi sistemi di autenticazione, le modalità di consultazione, i requisiti tecnici essenziali del flusso informativo, le sue modalità procedurali, e ogni altra specifica tecnica necessaria ad assicurare autenticità, integrità e riservatezza dei dati medesimi, le misure di sicurezza da approntarsi in relazione ai distinti fattori di rischio, le modalità di predisposizione del documento di valutazione di impatto di cui all'articolo 35 del regolamento (UE) 2016/679, nonché le modalità e le condizioni per l'esercizio dei diritti di cui agli articoli 9, 10, 11, 12 e 13 del medesimo decreto (Capo II – diritti dell'interessato).

¹⁶ Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016.

I termini di conservazione sono determinati in conformità ai criteri indicati all' articolo 3, comma 1, del citato decreto legislativo n. 51 del 2018, tenendo conto delle diverse categorie di interessati e delle finalità perseguite (comma 6).

Per gli interventi di cui al presente articolo è autorizzata la spesa in favore del Ministero della giustizia di euro 500.000 per l'anno 2024 e di euro 100.000 annui a decorrere dall'anno 2025 cui si provvede:

- quanto ad euro 500.000 per l'anno 2024 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 16, comma 3, del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni dalla legge 10 agosto 2023, n. 112¹⁷.
- quanto ad euro 100.000 annui a decorrere dall'anno 2025 mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del Programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.

È altresì autorizzata la spesa in favore del Ministero della salute di euro 350.000 per l'anno 2024 e di euro 120.000 annui a decorrere dal 2025, cui si provvede:

- quanto all'anno 2024, mediante corrispondente riduzione del fondo di parte corrente di cui al comma 5 dell'articolo 34-*ter* della legge 31 dicembre 2009, n. 196, iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero della salute per il triennio 2024-2026;¹⁸
- a decorrere dall'anno 2025, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del Programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando accantonamento relativo al Ministero della salute (comma 7).

Il prospetto riepilogativo non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.

¹⁷ Si ricorda che l'articolo 16, comma 3, del decreto-legge n. 75 del 2023 ha istituito nello stato di previsione del Ministero della giustizia, al fine di garantire il potenziamento dei servizi istituzionali di predetto Ministero, un fondo con uno stanziamento di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026 da ripartire con uno o più decreti ministeriali.

¹⁸ Si ricorda che il comma 5 dell'articolo 34-*ter* della legge 31 dicembre 2009, n. 196 stabilisce che, annualmente, successivamente al giudizio di parifica della Corte dei conti, con la legge di bilancio, le somme relative ai residui passivi perenti eliminati, come quantificati nell'apposito allegato al Rendiconto generale dello Stato, possono essere riscritte, del tutto o in parte, in bilancio su base pluriennale, in coerenza con gli obiettivi programmati di finanza pubblica, su appositi Fondi da istituire con la medesima legge, negli stati di previsione delle amministrazioni interessate.

La relazione tecnica richiama il contenuto delle norme e chiarisce che l'intervento prende le mosse dal riordino della medicina penitenziaria, di cui al decreto legislativo 22 giugno 1999, n. 230, e all'articolo 2, comma 283, della legge n. 244 del 2007, recante il trasferimento dal Ministero della giustizia al SSN di tutte le funzioni sanitarie, dei rapporti di lavoro, delle risorse finanziarie e delle attrezzature e beni strumentali, afferenti alla Sanità Penitenziaria, nonché di cui alle disposizioni attuative demandate al D.P.C.M. del 10 aprile 2008, ed al relativo allegato A, contenente le relative linee di indirizzo, tenuto conto altresì dei decreti del Ministero della salute, rispettivamente, del 29 dicembre 2023, in Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 2024, recante "Istituzione del nuovo Sistema informativo sanitario per le dipendenze" (SIND), nell'ambito del Nuovo Sistema Informativo Sanitario (NSIS), e del 15 ottobre 2010, in Gazzetta Ufficiale n. 254 del 29 ottobre 2010, recante "Istituzione del sistema informativo per la salute mentale (SISM).

Nell'intervento, la relazione tecnica afferma, ci si è fatti carico dell'esigenza di assicurare un'efficace sinergia tra le due amministrazioni nella gestione penitenziario-sanitaria del detenuto adulto che versi nelle delicate e specifiche condizioni patologiche, laddove oggetto di diagnosi clinica assestata, effettuata dagli operatori sanitari del SSN.

La proposta inserisce quindi nel sistema, al comma 1 dell'intervento, una norma di rango primario, a fondare la base giuridica del trattamento, al doveroso scopo di fornire una robusta definizione delle finalità sottese al trattamento stesso di dati sensibilissimi, quali i dati sanitari e giudiziari, anche in relazione alle valutazioni del Garante per la protezione dei dati personali.

Per le medesime ragioni, si prevede che il Ministero della giustizia, Dipartimento per l'amministrazione penitenziaria, tratti i dati personali conferiti dal NSIS relativi ai flussi informativi SIND e SISM strettamente necessari all'esercizio delle competenze e al raggiungimento degli scopi di cui al comma 1, per le finalità di cui al decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51 (norma che individua le condizioni di liceità del trattamento), e assuma la qualità di titolare del trattamento; nonché, al comma 3, che il Ministero della salute, Direzione generale competente in materia di prevenzione sanitaria per le dipendenze e la salute mentale, tratti i dati personali di natura giudiziaria conferiti dal Ministero della giustizia strettamente necessari all'esercizio delle competenze e al raggiungimento degli scopi di cui al comma 1, per le finalità di rilevante interesse pubblico di cui all'articolo 2-sexies, comma 2, lettera v), del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e assuma la qualità di titolare del trattamento.

La relazione tecnica prosegue richiamando il contenuto delle restanti norme e ribadendo, in particolare, la finalità delle stesse di assicurare l'interoperabilità dei sistemi di strumenti tecnici idonei, tenendo conto dei rischi per i diritti e le libertà degli interessati, estremamente elevati per le banche dati che contengono dati giudiziari e sanitari, a maggior ragione se combinati.

La relazione tecnica, infine afferma che, per la realizzazione degli interventi tecnici di interscambio dati, approntamento delle strutture informatiche necessarie alla raccolta e condivisione dei dati nonché per la realizzazione di apposite piattaforme per la consultazione dei database si prevede un onere di primo impianto di euro 500.000 per l'anno 2024 e di euro 100.000 annui a decorrere dall'anno 2025 per le spese di manutenzione, di funzionamento e implementazione dei sistemi. È previsto un ulteriore onere per la gestione della piattaforma di interoperabilità pari ad euro 350.000 per l'anno 2024 e ad euro 120.000 annui a decorrere dall'anno 2025. La relazione tecnica conclude riportando le coperture finanziarie previste dalla norma al comma 7.

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che le norme in esame introducono l'interoperabilità tra specifiche banche dati del Ministero della salute e del Ministero della giustizia, in particolare le banche dati relative alle dipendenze (SIND¹⁹) e alla salute mentale (SISM²⁰) nell'ambito del Nuovo sistema informativo sanitario (NSIS), nonché i dati del Sistema informativo anagrafica penitenziaria (SIAP) - AFIS²¹, limitatamente ai soggetti detenuti affetti da patologia da dipendenza o da patologia psichica diagnosticate, esclusivamente per finalità predefinite.

Gli uffici competenti del Ministero della giustizia e del Ministero della salute trattano i dati personali conferiti strettamente necessari all'esercizio delle competenze e al raggiungimento degli scopi previsti, per finalità di rilevante interesse pubblico, e assumono la qualità di titolari del trattamento (commi 2 e 3). Il trattamento dei dati è effettuato nel rispetto del decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51 (Protezione dei dati personali in ambito penale), nonché, in quanto applicabili, del regolamento (UE) generale sulla protezione dei dati²² e del codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (comma 4).

La norma demanda a un decreto del Ministro della giustizia la definizione delle categorie di interessati, del responsabile del trattamento, dei soggetti cui possono essere comunicati i dati personali, delle operazioni di trattamento, nonché delle misure appropriate e specifiche per

¹⁹ Sistema informativo per le dipendenze

²⁰ Sistema informativo per la salute mentale

²¹ AFIS è l'acronimo per "Automated fingerprints identification system".

²² Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016.

tutelare i diritti degli interessati (comma 5). A un successivo decreto del medesimo Ministero è demandata la definizione delle modalità di conservazione e accesso ai dati (comma 6).

Per gli interventi di cui al presente articolo è autorizzata in favore del Ministero della giustizia la spesa di euro 500.000 per il 2024 e di euro 100.000 annui a decorrere dall'anno 2025.

È autorizzata inoltre in favore del Ministero della salute la spesa di euro 350.000 per l'anno 2024 e di euro 120.000 annui a decorrere dal 2025 (comma 7).

In proposito, ai fini della verifica delle quantificazioni, andrebbero forniti dati di maggior dettaglio sottostanti le singole autorizzazioni di spesa, rispetto a quelli risultanti dalla relazione tecnica.

In merito ai profili di copertura finanziaria, si fa presente che il comma 7 dell'articolo 6-*bis* prevede agli oneri derivanti dal comma medesimo, pari complessivamente a 850.000 euro per l'anno 2024 e a 220.000 euro annui a decorrere dall'anno 2025, tramite le seguenti modalità:

- quanto a 500.000 euro per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione del Fondo per il potenziamento dei servizi istituzionali del Ministero della giustizia, di cui all'articolo 16, comma 3, del decreto-legge n. 75 del 2023;

- quanto a 350.000 euro per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione del Fondo di parte corrente di cui all'articolo 34-*ter*, comma 5, della legge n. 196 del 2009²³, iscritto nello stato di previsione del Ministero della salute per il triennio 2024-2026;

- quanto a 100.000 euro annui a decorrere dal 2025, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente, relativo al bilancio triennale 2024-2026, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento di competenza del Ministero della giustizia;

²³ Si rammenta, in particolare, che l'articolo 34-*ter*, comma 5, della legge n. 196 del 2009 prevede che, con la legge di bilancio, le somme corrispondenti all'ammontare dei residui passivi perenti eliminati, all'esito del riaccertamento annuale della sussistenza delle partite debitorie iscritte nel conto del patrimonio dello Stato, possano essere reiscritte, in tutto o in parte, in bilancio su base pluriennale su appositi fondi da istituire con la medesima legge negli stati di previsione delle amministrazioni interessate.

- quanto, infine, a 120.000 euro annui a decorrere dal 2025, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente, relativo al bilancio triennale 2024-2026, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento di competenza del Ministero della salute.

Al riguardo, con riferimento alla prima modalità di copertura finanziaria, nel rinviare per maggiori dettagli a quanto già evidenziato in ordine alle disposizioni di copertura finanziaria di cui all'articolo 2, comma 5, non si formulano osservazioni, stante la disponibilità delle risorse di cui si prevede l'utilizzo.

Con riferimento, invece, alla seconda modalità di copertura finanziaria, si rileva che il Fondo di parte corrente di cui all'articolo 34-ter, comma 5, della legge n. 196 del 2009 è alimentato dalle risorse finanziarie rivenienti dal riaccertamento dei residui passivi perenti a seguito della verifica della sussistenza delle relative partite debitorie, le quali con la legge di bilancio possono essere riscritte, in tutto o in parte, in bilancio su base pluriennale su appositi fondi istituiti negli stati di previsione delle amministrazioni interessate.

Per quanto concerne il Ministero della salute, tale Fondo è iscritto sul capitolo 1084 del relativo stato di previsione e reca, per l'anno in corso, una dotazione iniziale pari a 16.847.284 euro. In proposito, come si ricava da un'interrogazione alla banca dati della Ragioneria generale dello Stato, sul citato capitolo risulta accantonato un importo equivalente alla voce di copertura in esame. Tanto considerato, non si formulano osservazioni, tenuto altresì conto del fatto che le risorse iscritte sul Fondo medesimo non risultano vincolate a legislazione vigente alla realizzazione di specifici interventi.

Per quanto attiene alla terza modalità di copertura finanziaria, non si formulano osservazioni, dal momento che l'accantonamento del fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero della giustizia reca le necessarie disponibilità, anche considerando le ulteriori riduzioni disposte dagli articoli 1, comma 4, 2, comma 5, 2-bis, comma 3, 2-ter, comma 2, e 4-bis, comma 10.

Con riferimento, infine, alla quarta modalità di copertura finanziaria, non si formulano parimenti osservazioni, giacché l'accantonamento del fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero della salute reca le occorrenti disponibilità.

ARTICOLO 7

Regime detentivo differenziato

Le norme escludono l'accesso ai programmi di giustizia riparativa ai detenuti sottoposti al regime speciale di detenzione dell'articolo 41-*bis* della legge 26 luglio 1975, n. 354.

Il prospetto riepilogativo non ascrive alla norma effetti sui saldi di finanza pubblica.

La relazione tecnica ribadisce il contenuto delle norme ed evidenzia che la modifica proposta mira a dirimere qualsiasi dubbio interpretativo e applicativo relativamente alla possibilità di accesso ai programmi di giustizia riparativa dei soggetti che si trovano in regime di 41-*bis*, con provvedimento emesso dal Ministro della giustizia, anche su richiesta del Ministro dell'interno.

La disposizione ha natura ordinamentale e precettiva e non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, atteso che si tratta di un intervento necessario al fine di una coerente applicazione della disciplina in materia di giustizia riparativa rispetto anche al complesso di norme dettate in materia di ordinamento penitenziario ed in particolare di trattamento penitenziario e degli istituti in esso contenuti.

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che le norme in esame escludono l'accesso ai programmi di giustizia riparativa ai detenuti sottoposti al regime speciale di detenzione di cui all'articolo 41-*bis* della legge 26 luglio 1975, n. 354.

Ciò stante, atteso il carattere ordinamentale delle disposizioni non si hanno osservazioni da formulare.

ARTICOLO 8, commi da 1 a 6

Disposizioni in materia di strutture residenziali per l'accoglienza e il reinserimento sociale dei detenuti

Le norme istituiscono presso il Ministero della giustizia un elenco delle strutture residenziali idonee all'accoglienza e al reinserimento sociale delle persone detenute

(Elenco). L'Elenco è articolato in sezioni regionali ed è tenuto dal Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità che ne cura la tenuta e l'aggiornamento ed esercita la vigilanza sullo stesso (comma 1).

La norma demanda a un regolamento, adottato con decreto del Ministro della giustizia, la definizione della disciplina relativa alla formazione e all'aggiornamento dell'Elenco, le modalità di esercizio dell'attività di vigilanza sullo stesso e le caratteristiche e i requisiti di qualità dei servizi necessari per l'iscrizione nell'Elenco.

Con il medesimo decreto sono, altresì, stabilite le modalità di recupero delle spese per la permanenza nelle strutture di cui al comma 1, nonché i presupposti soggettivi e di reddito per l'accesso alle suddette strutture dei detenuti, che non sono in possesso di un domicilio idoneo e sono in condizioni socioeconomiche non sufficienti per provvedere al proprio sostentamento, al fine di garantire il rispetto del limite di spesa di cui al comma 6 (comma 2).

Ai fini dell'iscrizione nell'Elenco, le strutture residenziali garantiscono, oltre ad una idonea accoglienza residenziale, lo svolgimento di servizi di assistenza, di riqualificazione professionale e reinserimento socio-lavorativo dei soggetti residenti, compresi quelli con problematiche derivanti da dipendenza o disagio psichico, che non richiedono il trattamento in apposite strutture riabilitative (comma 3).

Le strutture iscritte nell'elenco, in presenza di specifica disponibilità ad accogliere anche soggetti in regime di detenzione domiciliare, sono considerate luogo di privata dimora, ai fini di cui all'articolo 284 del codice di procedura penale, recante la disciplina degli arresti domiciliari (comma 4).

L'elenco dovrà essere istituito mediante il ricorso ad un avviso pubblico finalizzato ad acquisire le manifestazioni d'interesse degli enti gestori di strutture aventi carattere residenziale ubicate sul territorio nazionale e rispondenti ai requisiti di carattere tecnico individuati con il decreto di cui al comma 2 (comma 5).

Per gli interventi di cui al comma 2 in favore dei detenuti che non sono in possesso di un domicilio idoneo e sono in condizioni socioeconomiche non sufficienti per provvedere al proprio sostentamento è autorizzata la spesa di 7 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024. Ai relativi oneri si provvede a valere sugli stanziamenti dei capitoli del bilancio della Cassa delle ammende di cui all'articolo 4 della legge 9 maggio 1932, n. 547 (comma 6).

La Cassa delle ammende, di cui all'articolo 4 della legge n. 547 del 1932, come sostituito dall'articolo 44-*bis*, comma 7, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207 (Disposizioni in materia di infrastrutture carcerarie), è un ente con personalità giuridica di diritto pubblico vigilato dal Ministero della giustizia, che attua l'obiettivo strategico di rafforzare la sicurezza e la coesione sociale attraverso azioni di sistema per il

reinserimento socio-lavorativo delle persone sottoposte a misure penali, restrittive o limitative della libertà personale e per la tutela delle vittime di reato²⁴.

Lo Statuto della cassa delle ammende è stato emanato con DPCM 10 aprile 2017 n. 102²⁵, ai sensi del citato articolo 4 della legge n. 547 del 1932 che stabilisce, al comma 5, che nell'espletamento delle sue funzioni la Cassa delle ammende può utilizzare personale, locali, attrezzature e mezzi dell'amministrazione penitenziaria, nell'ambito delle risorse umane e strumentali disponibili a tale scopo presso la medesima amministrazione. Il medesimo articolo 4, inoltre, prevede, al comma 6, che il bilancio di previsione ed il conto consuntivo sono redatti secondo i principi contenuti nella legge 3 aprile 1997, n. 94 (recante norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio), ed approvati dal Ministro della giustizia di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Il DPCM di approvazione reca a sua volta una clausola di invarianza finanziaria in quanto stabilisce all'articolo 1, comma 3, che dalla sua attuazione non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. Lo Statuto approvato, oltre a recare le definizioni, le finalità e il funzionamento della Cassa delle ammende definisce le procedure di finanziamento dei progetti e dei programmi (Titolo III) e la disciplina della contabilità (Titolo IV).

Il prospetto riepilogativo non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.

La relazione tecnica ribadisce le finalità e i contenuti delle norme e ricorda gli obiettivi e le funzioni della Cassa delle ammende sopra richiamati.

Dal punto di vista finanziario, la relazione tecnica afferma che il Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità del Ministero della giustizia provvede all'istituzione e tenuta dell'elenco delle strutture residenziali idonee all'accoglienza e al reinserimento sociale, nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, mediante riprogrammazione delle stesse.

In proposito, in una **Nota** depositata dal Ministero dell'economia e delle finanze presso la Commissione bilancio del Senato²⁶, viene ribadita la possibilità che detto Dipartimento possa adempiere ai nuovi oneri a invarianza di risorse e viene sottolineato, inoltre, che gli **Uffici di esecuzione penale esterna** sono tenuti ai sensi dell'articolo 72 della legge n. 354 del 1975 alla gestione delle misure alternative alla detenzione. La semplificazione procedurale, prevista con l'articolo 8, attraverso l'istituzione di **un elenco di strutture idonee per l'esecuzione delle misure alternative alla detenzione**, costituirà un vantaggio procedurale e organizzativo che migliorerà i tempi di realizzazione dei servizi offerti dai predetti Uffici, avendo tali Uffici in carico

²⁴ L'ente riveste il ruolo di promotore della programmazione integrata degli interventi, raccordando i diversi livelli di governance, nonché le risorse finanziarie, strumentali e umane. Per maggiori dettagli è possibile consultare la pagina dedicata del sito del Ministero della giustizia: https://www.giustizia.it/giustizia/page/it/cassa_delle_ammende.

²⁵ Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 149 del 28 giugno 2017.

²⁶ Seduta del 17 luglio 2024

l'attuazione di quanto disposto nel presente articolo, prevedendo il coordinamento del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità a livello centrale nonché la vigilanza in ordine alla permanenza dei requisiti necessari per l'iscrizione nell'elenco delle strutture residenziali idonee all'accoglienza e al reinserimento sociale delle persone in esecuzione penale.

In relazione alle spese, a valere sugli stanziamenti dei capitoli del bilancio della Cassa delle ammende, derivanti dal collocamento, presso le strutture iscritte nell'elenco, di coloro che hanno i requisiti per accedere alle misure penali di comunità, ma che non sono in possesso di un domicilio idoneo e sono in condizioni socio-economiche non sufficienti per provvedere al proprio sostentamento, la relazione tecnica rappresenta che il bilancio di previsione della Cassa delle ammende per l'anno 2024 è stato approvato con il Decreto interministeriale del Ministero della giustizia e del Ministero dell'economia e delle finanze del 7 dicembre 2023.

La relazione tecnica prosegue affermando che gli oneri derivanti dall'utilizzo delle strutture e dei servizi per il reinserimento sociale sono contenuti nel limite di 7 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, a valere sugli stanziamenti dei capitoli di bilancio della Cassa delle ammende, mediante riprogrammazione della spesa.

In merito all'effettiva possibilità di monitorare il rispetto di detto limite di spesa, nella sopra richiamata **Nota** depositata dal Ministero dell'economia e delle finanze presso la Commissione Bilancio del Senato si assicura che il rispetto del limite di spesa inserito nel presente articolo potrà essere garantito dalle disposizioni che verranno dettate dal decreto ministeriale al quale è demandata la disciplina dei presupposti soggettivi e di reddito per l'accesso alla struttura residenziale di accoglienza. Al riguardo la relazione tecnica specifica che solo i costi relativi a coloro che non hanno una situazione reddituale non sufficiente per provvedere al proprio sostentamento saranno posti a carico della finanza pubblica. Questi ultimi, infatti, non solo saranno selezionati in base al reddito, ma dovranno anche essere gradualmente messi in condizione di svolgere un'attività lavorativa e intraprendere quel percorso di autonomia necessario per un graduale quanto stabile reinserimento socio-lavorativo, che gli consentirà di garantire il pagamento della retta giornaliera.

Il decreto ministeriale attuativo delle già menzionate disposizioni dovrà, pertanto, stabilire:

1. le caratteristiche di idoneità della struttura non solo in termini di sicurezza logistica, ma anche e soprattutto di adeguatezza dei programmi trattamentali da realizzarsi in collegamento anche con i diversi operatori economici presenti sul territorio, in grado di favorire riqualificazione professionale e reinserimento socio-lavorativo per il reingresso autosostenibile e stabile nella società;
2. i requisiti soggettivi e di reddito per il sostentamento a carico della spesa pubblica;
3. le modalità di pagamento diretto della retta giornaliera da parte dell'utente in caso di disponibilità di risorse finanziarie, sia *ab initio* che sopravvenuta, per effetto dello svolgimento di attività lavorativa.

La **Nota** rappresenta, inoltre, che la *ratio* sottesa all'emanazione della disciplina di cui all'articolo 8 è, in via prioritaria, quella diretta a ridurre i tempi di attesa per il reperimento di strutture residenziali, ove eseguire

le misure alternative alla detenzione con idonei programmi trattamentali per il reinserimento socio-lavorativo delle persone in esecuzione penale, nonché a consentire l'accesso alle predette misure da parte di coloro che non sono nelle condizioni socio-economiche per sostenere i costi per la presa in carico nelle strutture di accoglienza e reinserimento.

La relazione tecnica inoltre ricorda che, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 6, comma 2, della legge n. 213 del 2023 (legge di bilancio per il 2024) le somme per provvedere agli oneri derivanti dall'articolo in esame sono versate ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione allo stato di previsione della spesa del Ministero della giustizia, come già avviene per la realizzazione di altri progetti in materia di mantenimento, assistenza e rieducazione dei detenuti e internati.

Si ricorda che l'articolo 6, comma 2, della legge n. 213 del 2023 (legge di bilancio 2024), relativo allo stato di previsione del Ministero della giustizia, stabilisce che il Ragioniere generale dello Stato è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione, in termini di competenza e di cassa, delle somme versate dal CONI, dalla società Sport e salute Spa, dalle regioni, dalle province, dai comuni e da altri enti pubblici e privati all'entrata del bilancio dello Stato, relativamente alle spese per il mantenimento, per l'assistenza e per la rieducazione dei detenuti e internati, per gli interventi e gli investimenti finalizzati al miglioramento delle condizioni detentive e delle attività trattamentali, nonché per le attività sportive del personale del Corpo di polizia penitenziaria e dei detenuti e internati, nel programma « Amministrazione penitenziaria » e nel programma « Giustizia minorile e di comunità », nell'ambito della missione « Giustizia » dello stato di previsione del Ministero della giustizia per l'anno finanziario 2024.

La relazione tecnica prosegue illustrando i calcoli con cui il limite di spesa del presente articolo è stato quantificato in 7 milioni di euro. In media, il costo relativo all'accoglienza, presa in carico in strutture autorizzate e sviluppo del programma di formazione professionale, inserimento lavorativo e riabilitazione di soggetti con problemi di dipendenze o con disagio psichico, si aggira tra i 35 e i 150 euro giornalieri a persona. Nella relazione tecnica si considera prudenzialmente un costo medio giornaliero pari ad euro 93,00 a persona. Per la stima degli oneri è stato utilizzato, quindi, quale parametro, il costo giornaliero medio delle tariffe già utilizzate, atteso che anche per altre casistiche simili come le rette per le case-famiglia o quelle per le comunità terapeutiche, esiste una forbice dei costi standard che dipende dalle tipologie di servizio e dalle caratteristiche dei soggetti fruitori (disabilità grave o lieve, donne con bambini, donne in difficoltà). Tale importo giornaliero può variare in relazione al servizio richiesto ed al programma di intervento individualizzato per rendere concreto, stabile e sostenibile il reinserimento sociale. La quantificazione del costo giornaliero sarà correlata al servizio offerto e stabilito nella convenzione che verrà stipulata con l'ente titolare della struttura autorizzata e presente nell'istituendo elenco.

La relazione tecnica evidenzia che le procedure di dettaglio saranno disciplinate con successivo decreto ministeriale come previsto dal comma 2 dell'articolo in esame. In tale decreto saranno, inoltre, indicate le modalità di accesso e di permanenza nelle strutture residenziali, nonché i requisiti soggettivi e di reddito necessari per ottenere l'accoglienza nelle suddette strutture, prevedendo misure idonee a garantire la fruibilità di tale beneficio ad una adeguata platea e individuando meccanismi di controllo della spesa, nel limite di 7 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024.

Dai dati statistici forniti dal Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria - Ufficio del Capo del Dipartimento - Segreteria generale - Sezione Statistica risultano 45.701 i detenuti definitivi. Si stima che il numero di destinatari della misura sia pari a 206 detenuti all'anno ad un costo medio giornaliero di euro 93,00 per un onere medio complessivo annuo pari ad euro 6.980.942,00 come illustrato nella tabella riportata nella relazione tecnica. In base a detta tabella:

- il 95% dei detenuti definitivi non potrebbe fruire della misura, per un totale di 43.416 detenuti non interessati dall'articolo in esame. Il 5% del totale dei detenuti definitivi costituirebbe la platea dei possibili destinatari, per un totale di 2.285 potenziali fruitori;
- la relazione tecnica individua come destinatari della misura il 9% dei potenziali fruitori, quali detenuti accoglibili nelle strutture dell'Elenco per possesso dei requisiti. Il 9% di 2.285, arrotondato per eccesso, risulta pari a 206 detenuti destinatari;
- l'onere medio complessivo annuo, pari a 6.980.942,00 euro, è calcolato come il prodotto tra costo medio giornaliero (93 euro) per il numero dei giorni (365) e il numero dei destinatari come ottenuti al punto precedente ($93 \times 365 \times 206 = 6.980.942$).

La relazione tecnica conclude affermando che gli oneri medi annui arrotondati sarebbero pari a 7 milioni di euro.

La già menzionata **Nota** del Ministero dell'economia e delle finanze, per quanto attiene alla riprogrammazione della spesa della Cassa delle Ammende, evidenzia che l'ente prevede ogni anno, nel Bilancio di previsione, le somme da erogare per il finanziamento di programmi e progetti, sulla base delle entrate e dell'avanzo di amministrazione, per realizzare le finalità indicate nello Statuto. I finanziamenti vengono erogati sulla base delle progettualità presentate nel corso dell'esercizio finanziario di riferimento e della rispondenza ai requisiti previsti nello Statuto.

Dall'estratto della situazione amministrativa della Cassa delle Ammende al 2 luglio 2024 risulta che le spese effettuate sono pari a 11.043.467 euro, a fronte di una previsione di spesa per il 2024 di 53,9 milioni di euro. È, pertanto, possibile, alla luce di quanto programmato ed autorizzato nel bilancio di previsione 2024-2026, procedere alla copertura finanziaria richiesta, come risulta dal Decreto interministeriale di approvazione del bilancio di previsione 2024-2026, in quanto le finalità indicate nel presente articolo, sono in linea con le finalità istituzionali dell'ente.

Risulta, infatti, dal DPCM 10 aprile 2017 n. 102 recante lo Statuto della Cassa delle Ammende, all'articolo 2 comma 2 lettere a) e b) che la Cassa eroga i propri fondi per il finanziamento di:

a) programmi di reinserimento di detenuti, di internati, di persone in misura alternativa alla detenzione o soggette a sanzioni di comunità, consistenti nell'attivazione di percorsi di inclusione lavorativa e di formazione, anche comprensivi di eventuali compensi a favore dei soggetti che li intraprendono, e finalizzati all'acquisizione di conoscenze teoriche e pratiche di attività lavorative che possano essere utilizzate nel mercato del lavoro, nonché nella sperimentazione di protocolli di valutazione del rischio, presa in carico ed intervento delle persone condannate;

b) programmi di assistenza ai detenuti, agli internati o alle persone in misura alternativa alla detenzione o soggette a sanzioni di comunità e alle loro famiglie, contenenti, in particolare, iniziative educative, culturali e ricreative, nonché di recupero dei soggetti tossicodipendenti o assuntori abituali di sostanze stupefacenti o psicotrope o alcoliche, di integrazione degli stranieri sottoposti ad esecuzione penale, di cura ed assistenza sanitaria.

Per quanto sopra esposto ed in considerazione del fatto che le entrate medie annue si aggirano intorno ai 20 milioni di euro, la **Nota** del Governo assicura che la Cassa delle Ammende è in grado di sostenere a regime le spese previste nel presente articolo.

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che le norme in esame istituiscono presso il Ministero della giustizia un elenco delle strutture residenziali idonee all'accoglienza e al reinserimento sociale delle persone detenute. Il Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità cura la tenuta e l'aggiornamento dell'elenco ed esercita la vigilanza (comma 1). Viene demandata a un decreto del Ministro della giustizia la disciplina della formazione e aggiornamento dell'Elenco, delle modalità di vigilanza, dei requisiti di qualità dei servizi necessari per l'iscrizione, delle modalità di recupero delle spese per la permanenza nelle strutture, e dei presupposti per l'accesso alle strutture per i detenuti senza domicilio idoneo e in condizioni socioeconomiche insufficienti, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 6 (comma 2). Le strutture devono garantire accoglienza residenziale, assistenza, riqualificazione professionale e reinserimento socio-lavorativo dei detenuti, inclusi i soggetti con dipendenze o disagio psichico non bisognosi di trattamenti riabilitativi specifici (comma 3). Le strutture che accolgono soggetti in detenzione domiciliare sono considerate luogo di privata dimora (comma 4). L'elenco sarà istituito tramite avviso pubblico per acquisire manifestazioni d'interesse da enti gestori di strutture residenziali rispondenti ai requisiti tecnici (comma 5). È autorizzata una

spesa di 7 milioni di euro annui dal 2024 finanziata dai capitoli del bilancio della Cassa delle ammende di cui all'articolo 4 della legge n. 547 del 1932 (comma 6).

Come si evince dalla documentazione presentata dal Governo nel corso dell'esame al Senato, gli oneri relativi all'accoglienza dei soggetti interessati saranno a carico degli stessi, mentre saranno sostenuti nel limite delle risorse assegnate per i detenuti che sono in condizioni socio-economiche non sufficienti: il rispetto del limite delle risorse è assicurato mediante il rinvio a un decreto attuativo, cui è demandata tra l'altro l'individuazione dei presupposti soggettivi e di reddito per l'accesso alle misure.

In proposito, pur considerando che l'onere è rappresentato da un limite di spesa e che la norma è assistita da un meccanismo idoneo a garantire l'osservanza del predetto limite, appare comunque opportuno acquisire l'avviso del Governo circa le stime fornite dalla RT.

La relazione tecnica, infatti, quantifica il limite di spesa in 7 milioni di euro ipotizzando:

- un costo medio giornaliero di 93 euro per detenuto residente nelle strutture presenti nell'Elenco.

- una platea di potenziali beneficiari pari allo 0,45 per cento del totale dei detenuti definitivi. Detta percentuale è ottenuta considerando che solo il 5 per cento del totale dei detenuti avrebbe i requisiti per accedere alle misure penali di comunità e, tra questi, solo il 9 per cento soddisferebbe i requisiti soggettivi e di reddito per la presa in carico dei costi dalla finanza pubblica ($0,45\% = 5\% * 9\%$).

In proposito, è possibile verificare il dato di partenza sul totale dei detenuti definitivi, pari a 45.701, nella sezione Statistica del sito del Ministero della giustizia²⁷, che evidenzia la situazione dei detenuti presenti per posizione giuridica al 30 giugno 2024.

Si segnala che dalla medesima Sezione si evince che il totale delle persone detenute presenti al 30 giugno 2024 è pari a 61.480, cifra che eccede di 10.246 unità la capienza regolamentare degli istituti, riportata nelle medesime tabelle. La differenza tra il totale considerato nella relazione tecnica e 61.480 è costituita da 9.213 detenuti in attesa di primo giudizio, 6.202 detenuti condannati non definitivi (appellanti, ricorrenti e misti), 325 detenuti internati in case lavoro, colonie agricole o altro e 39 soggetti per i quali non sono ancora disponibili gli atti ufficiali necessari.

²⁷ https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_1_14_1.page?contentId=SST1410631.

In proposito, sarebbe utile acquisire chiarimenti in merito ai criteri con cui sono state definite le percentuali del 5 per cento e del 9 per cento, sopra riportate, per l'individuazione della platea interessata dalla misura.

In particolare, si sottolinea che dall'ultimo aggiornamento quindicinale sugli adulti in area penale esterna, pubblicato il 22 luglio 2024²⁸, si rileva che nei primi 6,5 mesi del 2024 sono state eseguite 17.932 indagini da parte degli Uffici di esecuzione penale esterna sulla situazione individuale e socio-familiare nei confronti dei soggetti che chiedono di essere ammessi alle misure alternative alla detenzione. Tali cifre suggeriscono, da un lato, una platea potenzialmente interessata maggiore dei 2.285 considerati dalla relazione tecnica. Dall'altro lato, nel medesimo rapporto, si rileva che le persone detenute in regime di semilibertà, che possono quindi trascorrere parte del giorno fuori dell'istituto per partecipare ad attività lavorative, istruttive o comunque utili al reinserimento sociale, provenienti dalla detenzione, sono al 15 luglio 2024 1.770. L'ordine di grandezza di tali ultimi dati risulta in linea con la potenziale platea individuata nella relazione tecnica, che, tuttavia, potrebbe essere sottostimata se rapportata al numero di indagini effettuate dagli Uffici.

In merito, inoltre, al costo medio per detenuto, andrebbe valutata la possibilità di distinguere il costo in almeno due fasce in base alla presenza o meno di problematiche derivanti da dipendenza o disagio psichico e di considerare economie di scala nel costo medio per detenuto in base alla dimensione delle strutture residenziali.

Infine, si rilevano profili problematici in merito alla possibilità di far fronte ai maggiori oneri derivanti dalla norma in esame²⁹ a valere sugli stanziamenti dei capitoli del bilancio della Cassa delle ammende di cui all'articolo 4 della legge 9 maggio 1932, n. 547, ove si considerino anche gli oneri derivanti dal comma 6-*bis* del presente articolo - inserito nel corso dell'esame al Senato - anch'essi imputati ai medesimi capitoli. Infatti, come risulta anche dalla Nota del Governo depositata nel corso dell'esame, in sede consultiva, presso la Commissione bilancio del Senato, da un lato, le entrate medie annue risultanti dal bilancio della Cassa delle Ammende risultano pari a circa 20 milioni di euro annui, dall'altro, come emerge dalle risultanze amministrative al 2 luglio 2024, le spese già effettuate dalla Cassa sono pari a circa 11 milioni di euro. Le risorse a regime generate dalla Cassa (al netto dall'avanzo di amministrazione che non è idoneo a generare risorse permanenti), anche considerando le sole spese sostenute al 2 luglio 2024, poiché pari a circa 9 milioni di euro, non appaiono pertanto sufficienti a far fronte ai maggiori oneri complessivamente imputati dal provvedimento in esame alla Cassa a decorrere dal 2024,

²⁸ Per l'intero rapporto si veda https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_1_14_1.page?contentId=SST1413486.

²⁹ Si veda in proposito la scheda riferita al citato comma.

pari a 12 milioni di euro, di cui 7 milioni di euro derivanti dalla norma in esame e 5 milioni di euro dal successivo comma 6-*bis* (Cfr. la scheda successiva).

Per altro, come risulta dal Rendiconto generale della Cassa delle Ammende per l'anno 2022, la differenza tra le entrate e le spese di competenza (avanzo di competenza) è pari a soli 5.987.028,83 euro.

Su tale aspetto appare pertanto necessario acquisire l'avviso del Governo.

ARTICOLO 8, comma 6-*bis*

Accesso dei detenuti tossicodipendenti alle strutture sanitarie

La norma, introdotta al Senato, autorizza la spesa di 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024 per incrementare il contingente annuo dei posti disponibili nelle strutture sanitarie pubbliche o nelle strutture private accreditate, nonché per potenziare i servizi per le dipendenze presso gli istituti penitenziari a custodia attenuata per tossicodipendenti. Ai relativi oneri si provvede a valere sugli stanziamenti dei capitoli di bilancio della Cassa delle ammende di cui all'articolo 4 della legge n. 547 del 1932.

Si rammenta che l'articolo 4 della legge n. 547 del 1932 istituisce presso il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria del Ministero della giustizia la cassa delle ammende, ente dotato di personalità giuridica. La cassa delle ammende finanzia programmi di reinserimento in favore di detenuti ed internati, programmi di assistenza ai medesimi ed alle loro famiglie e progetti di edilizia penitenziaria finalizzati al miglioramento delle condizioni carcerarie.

Le risorse sono ripartite con decreto interministeriale emanato ai sensi dell'articolo 1, comma 7, della legge n.199 del 2010.

L'articolo 1, comma 7, della legge n. 199 del 2010 dispone che nel caso di condannato tossicodipendente o alcolodipendente sottoposto ad un programma di recupero o che ad esso intenda sottoporsi, la pena di cui al comma 1 può essere eseguita presso una struttura sanitaria pubblica o una struttura privata accreditata. In ogni caso, il magistrato di sorveglianza può imporre le prescrizioni e le forme di controllo necessarie per accertare che il tossicodipendente o l'alcolodipendente inizi immediatamente o prosegua il programma terapeutico. Con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro della salute, sentita la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le politiche antidroga e d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, è determinato il contingente annuo dei posti disponibili, nei limiti del livello di risorse ordinario presso ciascuna regione finalizzato a tale tipologia di spesa, sulla base degli accrediti già in essere con il Servizio sanitario nazionale e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

La relazione tecnica, riferita all'emendamento³⁰ che ha introdotto la norma in esame, ribadisce il contenuto delle norme e ne riferisce le finalità. In relazione alle spese, poste a valere sugli stanziamenti dei capitoli del bilancio della Cassa delle ammende, derivanti dalla presa in carico dei detenuti tossicodipendenti da parte dei servizi per le dipendenze e dal collocamento dei medesimi presso le comunità terapeutiche, la RT rappresenta che il bilancio di previsione della Cassa delle ammende per l'anno 2024 è stato approvato con Decreto Interministeriale Giustizia-MEF del 7 dicembre 2023 e da esso risulta la sostenibilità della spesa, nonché la piena rispondenza alle finalità dell'ente.

La RT specifica che dal D.P.C.M. 10 aprile 2017 n. 102 recante lo Statuto della Cassa delle Ammende, all'articolo 2, comma 2, lettere a) e b), che la Cassa eroga i propri fondi per il finanziamento di:

a) programmi di reinserimento di detenuti, di internati, di persone in misura alternativa alla detenzione o soggette a sanzioni di comunità, consistenti nell'attivazione di percorsi di inclusione lavorativa e di formazione, anche comprensivi di eventuali compensi a favore dei soggetti che li intraprendono, e finalizzati all'acquisizione di conoscenze teoriche e pratiche di attività lavorative che possano essere utilizzate nel mercato del lavoro, nonché alla sperimentazione di protocolli di valutazione del rischio, presa in carico ed intervento delle persone condannate;

b) programmi di assistenza ai detenuti, agli internati o alle persone in misura alternativa alla detenzione o soggette a sanzioni di comunità e alle loro famiglie, contenenti, in particolare, iniziative educative, culturali e ricreative, nonché di recupero dei soggetti tossicodipendenti o assuntori abituali di sostanze stupefacenti o psicotrope o alcoliche, di integrazione degli stranieri sottoposti ad esecuzione penale, di cura ed assistenza sanitaria.

La RT ribadisce quindi che agli oneri derivanti dall'attuazione di quanto previsto dal comma 6-*bis* per il rafforzamento dei servizi per le dipendenze, della rete degli Istituti a custodia attenuata per i tossicodipendenti, e per l'accesso alle comunità terapeutiche, si provvede nel limite massimo di 5 milioni di euro annui, a decorrere dall'anno 2024, a valere sugli stanziamenti dei capitoli di bilancio della Cassa delle ammende di cui all'articolo 4 della legge 9 maggio 1932, n. 547.

Con riferimento ai costi, il costo medio giornaliero relativo all'accoglienza e presa in carico dei soggetti con problemi di dipendenze in strutture autorizzate è quantificato prudenzialmente in euro 50 a persona, mentre il costo per i servizi per le dipendenze sarà quantificato in relazione al numero di utenti che utilizzeranno i servizi stessi. Il dato relativo al numero dei detenuti che hanno problematiche connesse all'uso di sostanze stupefacenti è variabile in relazione all'uso continuato o sporadico di sostanze e non risulta, pertanto, quantificabile in concreto.

La RT ricorda che il riparto delle risorse viene effettuato con decreto interministeriale, come previsto all'articolo 1, comma 7, della legge n. 199 del 2010, che prevede che la ripartizione annua delle risorse in

³⁰ Emendamento n. 8.500 Governo.

tale settore avvenga con decreto del Ministro della giustizia di concerto con il Ministro della salute, sentita la Presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento politiche antidroga e d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, con il quale viene determinato il contingente annuo dei posti disponibili, nei limiti del livello di risorse ordinario presso ciascuna regione finalizzato a tale tipologia di spesa, sulla base degli accrediti già in essere con il Servizio sanitario nazionale. Tale spesa dovrà essere rendicontata al Ministero della giustizia ed all'ente che eroga il finanziamento, in modo da consentire un'analisi accurata dei risultati dell'investimento, dei programmi e della durata degli interventi effettuati sullo specifico *target* dei detenuti tossicodipendenti.

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia che la norma autorizza la spesa di 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024 per incrementare il contingente annuo dei posti disponibili nelle strutture sanitarie pubbliche o nelle strutture private accreditate, nonché per potenziare i servizi per le dipendenze presso gli istituti penitenziari a custodia attenuata per tossicodipendenti. Ai relativi oneri si provvede a valere sugli stanziamenti dei capitoli di bilancio della Cassa delle ammende di cui all'articolo 4 della legge n. 547 del 1932. Le risorse sono ripartite con decreto interministeriale emanato ai sensi dell'articolo 1, comma 7, della legge n.199 del 2010.

La relazione tecnica dopo aver ribadito il contenuto della norma e spiegata la finalità di quest'ultima fornisce alcuni dati con riferimento ai costi, precisando che il costo medio giornaliero relativo all'accoglienza e presa in carico dei soggetti con problemi di dipendenze in strutture autorizzate è quantificato prudenzialmente in euro 50 a persona, mentre il costo per i servizi per le dipendenze sarà quantificato in relazione al numero di utenti che utilizzeranno i servizi stessi. Il dato relativo al numero dei detenuti che hanno problematiche connesse all'uso di sostanze stupefacenti è variabile in relazione all'uso continuato o sporadico di sostanze e non risulta, pertanto, quantificabile in concreto.

Al riguardo, non si hanno osservazioni da formulare per quanto riguarda l'ammontare dell'onere, posto che la spesa è comunque contenuta nell'ambito di un limite massimo e che al riparto delle relative risorse si provvede mediante il decreto interministeriale con il quale è determinato il contingente annuo dei posti disponibili nei limiti del livello ordinario di risorse presso ciascuna regione. Per quanto riguarda invece gli stanziamenti dei capitoli di bilancio della Cassa delle ammende di cui all'articolo 4 della legge n. 547 del 1932 con le cui risorse si provvede a far fronte al predetto onere, si rinvia a quanto osservato con riferimento ai precedenti commi da 1 a 6 del medesimo articolo 8.

ARTICOLO 9

Indebita destinazione di denaro o cose mobili

Le norme, modificate nel corso dell'esame al Senato, introducono nel codice penale il nuovo delitto contro la pubblica amministrazione di indebita destinazione di denaro o cose mobili.

Le modifiche introdotte inseriscono una specifica previsione riferita al caso in cui il nuovo delitto riguardi interessi dell'Unione europea e intervengono, altresì, nel coordinamento tra la nuova fattispecie e altre disposizioni normative.

Il prospetto riepilogativo non ascrive alla norma effetti sui saldi di finanza pubblica.

La relazione tecnica, relativa al testo originario del provvedimento, rileva che la disposizione inserisce una nuova fattispecie di reato tipico contro la pubblica amministrazione che si caratterizza nel distrarre denaro o altra cosa mobile, di cui si ha il possesso per ragioni di ufficio o servizio, dall'uso previsto da specifiche disposizioni di legge o da atti aventi forza di legge che non lasciano dubbi circa la loro destinazione.

La norma ha carattere precettivo e non è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, atteso che gli adempimenti giudiziari, alla stessa connessi, di natura istituzionale, potranno essere fronteggiati con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Gli emendamenti approvati nel corso dell'esame al Senato non sono corredati di **relazione tecnica**.

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che le norme in esame introducono nel codice penale il nuovo delitto di indebita destinazione di denaro o cose mobili. La relazione tecnica sottolinea che la norma ha carattere precettivo e non è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, atteso che gli adempimenti giudiziari, alla stessa connessi, di natura istituzionale, potranno essere fronteggiati con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Alla luce di tali considerazioni non si hanno osservazioni da formulare.

Non si hanno osservazioni da formulare neppure in merito alle modifiche introdotte durante l'esame al Senato che inseriscono una specifica previsione riferita al caso in cui il nuovo delitto riguardi interessi dell'Unione europea e intervengono, altresì, nel coordinamento tra la nuova fattispecie e altre disposizioni normative.

ARTICOLO 10

Modifiche al codice di procedura penale per l'efficienza del procedimento penale e la semplificazione in tema di misure alternative

La norma, modifica la disciplina concernente l'avocazione delle indagini preliminari, da parte del procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo, nei casi di mancato coordinamento degli uffici del pubblico ministero. Stabilisce, inoltre, i casi in cui il procuratore generale presso la Corte d'appello sia tenuto ad informare il procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo, nei casi di avocazione delle indagini preliminari relative a taluni delitti, ivi compresi i delitti commessi per finalità di terrorismo (comma 1).

Per effetto di una modifica introdotta nel corso dell'esame al Senato, è stato altresì aggiunto il comma 1-bis che introduce l'articolo 658-*bis* al codice di procedura penale in materia di misure di sicurezza da eseguirsi nelle strutture sanitarie. Tale articolo introduce un meccanismo acceleratorio nella fase di esecuzione delle misure di sicurezza nel caso in cui sia stato ordinato il ricovero nelle residenze per l'esecuzione delle misure di sicurezza (REMS); nello specifico, si prevede un termine breve entro il quale il pubblico ministero deve attivare il magistrato di sorveglianza per l'accertamento della persistenza della pericolosità sociale.

È disposta, inoltre, la modifica dell'articolo 678, comma 1-*ter*, del codice di procedura penale, che tratta del procedimento di sorveglianza. Il citato comma 1-*ter* prevedeva, nella sua formulazione previgente, che nelle ipotesi di pene non superiori a un anno e sei mesi, per la decisione sulle istanze per le misure alternative di cui all'articolo 656, comma 5, del codice di procedura penale, il presidente del tribunale di sorveglianza potesse designare un magistrato relatore, al quale era consentito, ove ne sussistessero i presupposti, di concedere "in via provvisoria", con ordinanza adottata senza formalità, la misura richiesta; in tale evenienza l'ordinanza "provvisoria" doveva essere comunicata al pubblico ministero e notificata all'interessato e al difensore, i quali erano legittimati a proporre opposizione nel termine di 10 giorni. Le modifiche stabiliscono che l'ordinanza non ha più carattere provvisorio. Si prevede, in caso di opposizione o quando l'ordinanza non sia stata emessa, che il tribunale di sorveglianza proceda alla conferma o alla revoca dell'ordinanza, secondo quanto previsto dal comma 1 del medesimo articolo 678 (comma 2).

Per effetto delle modifiche introdotte dal Senato, la norma è stata altresì integrata prevedendo:

- l'inserimento del comma 1-*bis* all'articolo 679 del codice di procedura penale. che, in continuità con quanto disposto dal nuovo articolo 658-*bis* codice di procedura penale in materia di misure di sicurezza da eseguirsi nelle strutture sanitarie, prevede un meccanismo acceleratorio nella fase di esecuzione delle misure di sicurezza per le quali è stato ordinato il ricovero REMS; i termini ridotti in questo caso concernono la fissazione dell'udienza da parte del magistrato di sorveglianza in merito alla richiesta del pubblico ministero volta ad accertare la pericolosità sociale dell'interessato (comma 2-*bis*);

- l'inserimento dell'articolo 154-*quater* al codice di procedura penale. Il citato articolo fissa i termini previsti per gli adempimenti di cancelleria successivi al passaggio in giudicato della decisione che dispone la misura di sicurezza nelle REMS (comma 2-*ter*);
- l'armonizzazione della disciplina sui poteri di impulso e coordinamento del procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo in materia di *cybercrime*. In particolare, si prevede che, in ambito di coordinamento investigativo (articolo 2, comma 4, del decreto legislativo n. 34 del 2016), il procuratore della Repubblica che richiede l'istituzione della squadra investigativa comune ne dà informazione al procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo qualora si tratti di indagini relative ai delitti di cui all'articolo 371-*bis*, comma 4-*bis* del codice di procedura penale oltre che di quelli già previsti di cui all'articolo 51, comma 3-*bis* e comma 3-*quater* del medesimo codice di procedura penale (comma 2-*quater*);
- l'inserimento della lettera *d-bis*) al comma 2 dell'articolo 4 del decreto legislativo n. 34 del 2016. Con la stessa si prevede che l'atto costitutivo della squadra investigativa comune indichi, oltre a quanto già previsto, l'intesa dell'Ufficio del pubblico ministero che procede ad indagini collegate e, in ogni caso, il parere del procuratore generale presso la corte di appello o del procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo³¹ (comma 2-*quinqües*).

Il prospetto riepilogativo non ascrive alla norma effetti sui saldi di finanza pubblica.

La relazione tecnica, relativa al testo originario del provvedimento, ribadisce il contenuto delle norme e afferma che quelle recate dal comma 2 hanno natura ordinamentale, sono inerenti a compiti e adempimenti istituzionali e non sono suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

La **relazione tecnica** riferita all'emendamento che ha introdotto i commi 1-*bis*, 2-*bis*, 2-*ter* e 2-*quater*, chiarisce che quanto disposto ha carattere procedurale, senza che siano richieste nuove o diverse incombenze al personale interessato, e pertanto le relative disposizioni non determinano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

L'emendamento che ha introdotto il comma 2-*quinqües* non è invece corredato di **relazione tecnica**.

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia preliminarmente che le norme di cui ai commi 1 e 2 apportano modifiche al codice di procedura penale con riguardo alle disposizioni in materia di avocazione delle indagini preliminari e di concessione di misure alternative alla detenzione, mentre i commi 1-*bis* e da 2-*bis* a 2-*quinqües*, introdotti dal Senato, prevedono

³¹ Nel caso di indagini relative ai delitti di cui all'articolo 371-*bis* del codice di procedura penale.

integrazioni e modifiche al codice di procedura penale con riferimento alle disposizioni recanti misure di sicurezza da eseguirsi nelle strutture sanitarie nonché al decreto legislativo n. 34 del 2016, in materia di squadre investigative comuni. Al riguardo, non si hanno osservazioni da formulare, stante il carattere ordinamentale delle disposizioni di cui trattasi.

ARTICOLO 10-bis

Affidamento in prova al servizio sociale

Le norme – inserite durante l'esame al Senato – introducono il comma 2-bis all'articolo 47 della legge n. 354 del 1975 che disciplina l'affidamento al servizio sociale fuori dell'istituto dei condannati a una pena detentiva inflitta non superiore a tre anni. La novella prevede che il condannato, qualora non sia in grado di offrire valide occasioni di reinserimento esterno diverse dal lavoro, autonomo o dipendente, possa essere ammesso, in sostituzione, a un idoneo servizio di volontariato oppure ad attività di pubblica utilità, senza remunerazione, nelle forme e con le modalità di cui agli articoli 1, 2 e 4 del decreto ministeriale 26 marzo 2001, in quanto compatibili, nell'ambito di piani di attività predisposti entro il 31 gennaio di ogni anno, di concerto tra gli enti interessati, le direzioni penitenziarie e degli uffici per l'esecuzione penale esterna e comunicati al presidente del tribunale di sorveglianza territorialmente competente.

Alla copertura degli obblighi assicurativi contro le malattie e gli infortuni, derivanti dall'attuazione delle disposizioni in esame, si provvede nel limite del Fondo di cui all'articolo 1, comma 312, della legge n. 208 del 2015, come integrato dall'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo n. 124 del 2018. Restano fermi gli interventi già finanziati a valere sulle risorse del suddetto Fondo.

L'articolo 1, comma 312, della legge n. 208 del 2015 ha istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali un Fondo finalizzato a reintegrare l'INAIL dell'onere conseguente alla copertura degli obblighi assicurativi contro le malattie e gli infortuni in favore dei soggetti beneficiari di ammortizzatori e di altre forme di integrazione e sostegno del reddito previste dalla normativa vigente, coinvolti in attività di volontariato a fini di utilità sociale in favore di comuni o enti locali, nonché in favore dei detenuti e degli internati impegnati in attività volontarie e gratuite.

L'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo n. 124 del 2018 ha integrato il suddetto Fondo dell'importo di 3.000.000 di euro annui a decorrere dal 2020, anche per le finalità connesse alla copertura degli obblighi assicurativi contro le malattie e gli infortuni, in favore dei detenuti e degli internati impegnati in lavori di pubblica utilità.

L'emendamento che ha introdotto le norme non è corredato di **relazione tecnica**.

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che le disposizioni in esame inseriscono il comma 2-*bis* all'articolo 47 della legge n. 354 del 1975 che disciplina l'affidamento al servizio sociale fuori dell'istituto dei condannati a una pena detentiva inflitta non superiore a tre anni. La novella prevede che il condannato, qualora non sia in grado di offrire valide occasioni di reinserimento esterno diverse dal lavoro, autonomo o dipendente, possa essere ammesso, in sostituzione, a un idoneo servizio di volontariato oppure ad attività di pubblica utilità, senza remunerazione, nelle forme e con le modalità di cui agli articoli 1, 2 e 4 del decreto del Ministro della giustizia 26 marzo 2001, in quanto compatibili, nell'ambito di piani di attività predisposti entro il 31 gennaio di ogni anno.

In particolare, l'articolo 2 del richiamato decreto ministeriale prevede che l'attività non retribuita in favore della collettività sia svolta sulla base di convenzioni in cui sono, tra l'altro, individuate le modalità di copertura assicurativa del condannato contro gli infortuni e le malattie professionali nonché riguardo alla responsabilità civile verso i terzi, anche mediante polizze collettive. I relativi oneri sono posti a carico delle amministrazioni, delle organizzazioni o degli enti interessati.

Alla copertura degli obblighi assicurativi contro le malattie e gli infortuni, derivanti dall'attuazione delle disposizioni in esame, si provvede nel limite del Fondo di cui all'articolo 1, comma 312, della legge n. 208 del 2015, come integrato dall'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo n. 124 del 2018. Restano fermi gli interventi già finanziati a valere sulle risorse del suddetto Fondo.

La suddetta clausola di copertura recepisce la condizione, espressa ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, dalla 5^a Commissione del Senato³².

Al riguardo, non vi sono osservazioni da formulare, posto che i piani di attività dovranno essere predisposti nell'ambito delle risorse disponibili del predetto Fondo.

ARTICOLO 11

Disposizioni in materia di procedimento esecutivo relativo a Stati esteri

La norma esclude la possibilità di sequestrare o pignorare denaro, titoli e altri valori che costituiscano riserve valutarie di Stati esteri depositate presso la Banca d'Italia, precisando che il sequestro e il pignoramento su tali beni sono inefficaci e la Banca d'Italia non è tenuta

³² A seguito dell'approvazione del subemendamento 10.0.3/5^a Commissione. *Cfr.* Seduta n. 272 del 30 luglio 2024 della 5^a Commissione del Senato.

ad effettuare l'accantonamento corrispondente (comma 1). Inoltre, la norma dispone che l'inefficacia dei predetti provvedimenti sia rilevata dal giudice dell'esecuzione anche d'ufficio (comma 2) prevedendo, altresì, l'estinzione dei procedimenti esecutivi pendenti relativi ai beni suindicati alla data di entrata in vigore del decreto legge in esame (comma 3).

Il prospetto riepilogativo non considera la disposizione.

La relazione tecnica precisa un vincolo di destinazione non esplicitamente previsto dalla norma con riferimento ai beni (depositi di denaro, titoli e ogni altro bene) non sottoponibili ai provvedimenti di sequestro o pignoramento. Con riguardo alla ratio della norma, la RT afferma che la previsione in essa contenuta garantisce all'ordinamento nazionale aderenza al diritto consuetudinario internazionale, venendo eliminate le incertezze interpretative in relazione alle procedure esecutive nei confronti degli Stati esteri. La RT dà altresì conto delle ragioni di necessità e urgenza della norma, individuate nell'esigenza, nella presente congiuntura internazionale, di apprestare strumenti atti a impedire il sorgere di contenziosi che possono riverberarsi sui rapporti fra l'Italia, da un lato, e gli Stati europei ed extraeuropei, dall'altro, garantendo misure apposite per la tutela di somme e altri titoli detenuti da Stati esteri e depositati presso la Banca d'Italia. Per quanto concerne i profili finanziari, la RT specifica la natura ordinamentale della norma e la sua non suscettibilità di determinare nuovi o maggiori oneri o, comunque, effetti negativi per la finanza pubblica, sostenendo che, anche sulla base di esperienze pregresse, non sussistono fattispecie relative a crediti pubblici incisi dalla previsione, restando gli stessi di fatto esclusi dalla presente iniziativa normativa.

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia preliminarmente che la norma esclude la possibilità di sequestrare o pignorare denaro, titoli e altri valori che costituiscano riserve valutarie di Stati esteri depositate presso la Banca d'Italia, disponendo altresì l'inefficacia – rilevata dal giudice dell'esecuzione anche d'ufficio – di tali provvedimenti e l'assenza di un obbligo della Banca d'Italia di effettuare l'accantonamento corrispondente, nonché l'estinzione dei procedimenti esecutivi pendenti relativi ai beni suindicati alla data di entrata in vigore della stessa.

In proposito non si hanno osservazioni da formulare, alla luce di quanto risulta dalla relazione tecnica secondo cui, anche sulla base di esperienze pregresse, non sussistono fattispecie

relative a crediti pubblici incisi dalla previsione, restando gli stessi di fatto esclusi dalla presente iniziativa normativa.

ARTICOLO 12

Tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie

Le norme modificano l'articolo 49, comma 1, del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, prevedendo che le disposizioni di cui alla sezione settima del capo IV in materia di tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie hanno effetto decorsi tre anni anziché due anni dalla data della pubblicazione del predetto decreto legislativo nella Gazzetta Ufficiale e si applicano ai procedimenti introdotti successivamente a tale data. Si rammenta che alle disposizioni di cui si differisce l'efficacia non erano stati ascritti effetti finanziari.

Il prospetto riepilogativo non ascrive alla norma effetti sui saldi di finanza pubblica.

La relazione tecnica ribadisce il contenuto delle norme e afferma che le stesse hanno carattere ordinamentale e non sono suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia che le norme differiscono di un anno la data a partire dalla quale hanno effetto le disposizioni in materia di tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie di cui alla sezione settima del capo IV decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149. In proposito, considerato che a tali disposizioni non erano stati ascritti effetti finanziari e che la relazione tecnica relativa al presente provvedimento evidenzia la natura ordinamentale del differimento disposto dalle norme in commento, non si hanno osservazioni da formulare.

ARTICOLO 13

Modifica all'articolo 2506.1 del codice civile

La norma reca una novella di carattere formale alla disciplina della scissione societaria mediante scorporo, eliminando una ripetizione (le parole "sé stessa") contenuta nel testo dell'articolo 2506.1 del codice civile.

Si rammenta che la disposizione in argomento prevede la possibilità di trasferire, mediante scorporo, parte del patrimonio della società scissa a una o più società di nuova costituzione con assegnazione delle partecipazioni (azioni/quote) della società (o delle società) di nuova costituzione alla società scissa, che prosegue la sua attività.

Il prospetto riepilogativo non considera la disposizione.

La relazione tecnica afferma che la norma ha natura ordinamentale e non è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, essendo tesa ad eliminare una ripetizione nel comma 1, così da rendere più chiara la definizione inserita nell'articolo 2506.1 codice civile in materia di scissione mediante scorporo.

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che la norma in esame elimina una ripetizione (le parole "sé stessa") contenuta nel testo dell'articolo 2506.1 del codice civile che disciplina la scissione societaria mediante scorporo. Ciò posto, considerato il carattere ordinamentale della norma non si hanno osservazioni da formulare.

ARTICOLO 14

Clausola di invarianza finanziaria

Le norme stabiliscono che dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto, ad eccezione di quanto previsto agli articoli 1, 2 e 8 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le norme prevedono anche che le Amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti connessi mediante l'utilizzazione delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Il prospetto riepilogativo non ascrive alla norma effetti sui saldi di finanza pubblica.

La relazione tecnica ribadisce il contenuto delle norme.

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia che le norme in esame, nel prevedere una clausola di invarianza finanziaria relativa all'attuazione delle disposizioni del presente decreto, fanno salvo quanto previsto agli articoli 1, 2 e 8. In merito ai predetti articoli si rinvia a quanto già rilevato nelle corrispondenti schede.

In merito ai profili di copertura finanziaria, si fa presente che il comma 1 dell'articolo 14 reca una generale clausola di invarianza finanziaria, volta a prevedere che dall'attuazione del presente decreto – ad eccezione di quanto previsto dagli articoli 1, 2, *2-bis*, *2-ter*, *4-bis*, *6-bis* e 8 – non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e che le amministrazioni interessate provvedono ai relativi adempimenti mediante l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Al riguardo, si rileva che l'articolo 8 non reca norme di copertura finanziaria in senso proprio e, pertanto, non era considerato nell'ambito del prospetto riepilogativo degli effetti finanziari del provvedimento.